

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### *I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- ★ **Regolamento (CEE) n. 3677/90 del Consiglio, del 13 dicembre 1990, recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope** ..... 1
- Regolamento (CEE) n. 3678/90 della Commissione, del 19 dicembre 1990, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala** ..... 6
- Regolamento (CEE) n. 3679/90 della Commissione, del 19 dicembre 1990, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto** ..... 8
- ★ **Regolamento (CEE) n. 3680/90 della Commissione, del 18 dicembre 1990, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili** ..... 10
- ★ **Decisione n. 3681/90/CECA della Commissione, del 18 dicembre 1990, che fissa l'aliquota dei prelievi per l'esercizio finanziario 1991 e modifica la decisione n. 3/52/CECA relativa all'importo e alle modalità d'applicazione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del trattato CECA** ..... 14
- ★ **Regolamento (CEE) n. 3682/90 della Commissione, del 18 dicembre 1990, relativo alla sospensione della pesca dello sgombrò da parte delle navi battenti bandiera della Francia** ..... 17
- ★ **Regolamento (CEE) n. 3683/90 della Commissione, del 19 dicembre 1990, che modifica il regolamento (CEE) n. 743/89 che stabilisce le modalità di applicazione di un aiuto diretto a favore dei piccoli produttori di cereali** 18
- ★ **Regolamento (CEE) n. 3684/90 della Commissione, del 19 dicembre 1990, che modifica il regolamento (CEE) n. 623/86 che fissa gli importi compensativi «adesione» applicabili dal 1° marzo 1986 agli scambi di merci di cui ai regolamenti (CEE) n. 3033/80 e (CEE) n. 3035/80** ..... 19

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <p>★ Regolamento (CEE) n. 3685/90 della Commissione, del 19 dicembre 1990, recante fissazione di modalità complementari di applicazione del meccanismo complementare agli scambi nel settore degli ortofrutticoli fra la Spagna e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 per quanto riguarda i pomodori, le lattughe, le cicorie scarole, i carciofi, le uve da tavola e i meloni .....</p>                                                        | 20 |
| <p>Regolamento (CEE) n. 3686/90 della Commissione, del 19 dicembre 1990, che modifica il regolamento (CEE) n. 1207/90 per quanto riguarda l'applicazione degli importi compensativi monetari ad alcune merci cui si applica il regolamento (CEE) n. 3033/80 .....</p>                                                                                                                                                                                              | 22 |
| <p>★ Regolamento (CEE) n. 3687/90 della Commissione, del 19 dicembre 1990, recante deroga, per la campagna 1990/1991, ad alcuni termini previsti dal regolamento (CEE) n. 2911/90 che stabilisce le modalità di applicazione per la concessione dell'aiuto a favore della coltura di talune varietà di uve destinate all'essiccazione .....</p>                                                                                                                    | 24 |
| <p>★ Regolamento (CEE) n. 3688/90 della Commissione, del 19 dicembre 1990, relativo alle domande d'aiuto alla produzione per le uve secche .....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 25 |
| <p>★ Regolamento (CEE) n. 3689/90 della Commissione, del 19 dicembre 1990, che modifica il regolamento (CEE) n. 598/86 relativo all'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi per le importazioni in Spagna di frumento tenero panificabile in provenienza dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 .....</p>                                                                                                             | 26 |
| <p>★ Regolamento (CEE) n. 3690/90 della Commissione, del 19 dicembre 1990, che stabilisce le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi tra la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e la Spagna nel settore delle carni bovine .....</p>                                                                                                                                                                         | 27 |
| <p>★ Regolamento (CEE) n. 3691/90 della Commissione, del 19 dicembre 1990, che modifica il regolamento n. 470/67/CEE in ordine ai criteri per la presa in consegna del risone da parte degli organismi d'intervento .....</p>                                                                                                                                                                                                                                      | 29 |
| <p>★ Regolamento (CEE) n. 3692/90 della Commissione, del 19 dicembre 1990, che fissa il contingente applicabile nel 1991 alle importazioni in Spagna di prodotti del settore delle carni suine provenienti dai paesi terzi e stabilisce le relative modalità di applicazione .....</p>                                                                                                                                                                             | 31 |
| <p>★ Regolamento (CEE) n. 3693/90 della Commissione, del 19 dicembre 1990, che modifica il regolamento (CEE) n. 643/86 della Commissione che fissa le modalità d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi per i prodotti appartenenti al settore delle piante vive e della floricoltura importati in Portogallo, menzionati nell'allegato XXII dell'atto di adesione per quanto riguarda i massimali indicativi per l'anno 1991 .....</p> | 33 |
| <p>★ Regolamento (CEE) n. 3694/90 della Commissione, del 19 dicembre 1990, che modifica il regolamento (CEE) n. 2565/90 che determina, per il 1991, le misure intese al miglioramento della qualità della produzione di olio d'oliva .....</p>                                                                                                                                                                                                                     | 36 |
| <p>★ Regolamento (CEE) n. 3695/90 della Commissione, del 19 dicembre 1990, che fissa il massimale indicativo per l'importazione di olio d'oliva in Portogallo per il periodo dal 26 novembre al 31 dicembre 1990 .....</p>                                                                                                                                                                                                                                         | 37 |
| <p>Regolamento (CEE) n. 3696/90 della Commissione, del 19 dicembre 1990, che fissa il prelievo all'importazione per il melasso .....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 39 |
| <p>Regolamento (CEE) n. 3697/90 della Commissione, del 19 dicembre 1990, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali .....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                             | 40 |
| <p>Regolamento (CEE) n. 3698/90 della Commissione, del 19 dicembre 1990, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la trentaquattresima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 983/90 .....</p>                                                                                                                                                                    | 42 |

Sommario *(segue)*

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Regolamento (CEE) n. 3699/90 della Commissione, del 19 dicembre 1990, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva .....                                                                                                               | 43 |
| Regolamento (CEE) n. 3700/90 della Commissione, del 19 dicembre 1990, che fissa le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la terza gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CEE) n. 3192/90 ..... | 45 |

---

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

**Commissione**

90/663/CEE :

|                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| * <b>Decisione della Commissione, del 19 dicembre 1990, che proroga la decisione 85/594/CEE che autorizza la Repubblica ellenica ad adottare determinate misure di salvaguardia a norma dell'articolo 108, paragrafo 3 del trattato CEE .....</b> | <b>47</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

## I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3677/90 DEL CONSIGLIO****del 13 dicembre 1990****recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il 19 dicembre 1988 è stata adottata a Vienna la convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope in appresso denominata «convenzione delle Nazioni Unite»; che questa rientra nel quadro delle iniziative a livello mondiale della lotta contro la droga; che la Comunità ha partecipato ai negoziati della convenzione dimostrando la volontà politica di agire, nei limiti delle sue competenze;

considerando che l'articolo 12 della convenzione delle Nazioni Unite riguarda il commercio dei precursori, ovvero delle sostanze frequentemente utilizzate per la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope; che l'attuazione di detto articolo rappresenta un contributo da parte dei paesi industrializzati allo sforzo richiesto loro dai paesi produttori di droga, generalmente molto più poveri; che le disposizioni concernenti il commercio di detti precursori incidono sulle norme comunitarie in materia doganale; che, su tale base, la convenzione delle Nazioni Unite è stata firmata a nome della Comunità l'8 giugno 1989; che, su tale base, il 22 ottobre 1990 il Consiglio ha deciso di concludere la convenzione; che è pertanto opportuno, onde concretare questa volontà politica, stabilire norme comunitarie relative al commercio tra la Comunità e i paesi terzi;

considerando che le disposizioni dell'articolo 12 della convenzione delle Nazioni Unite sono basate su un sistema di controllo del commercio delle sostanze in parola; che questo commercio è per lo più del tutto lecito; che la documentazione e l'eventuale etichettatura, in relazione alle spedizioni di dette sostanze, devono essere sufficientemente chiare; che, oltre a fornire alle autorità competenti i necessari mezzi di azione, è anche necessario predisporre, nello spirito della convenzione, meccanismi impostati su una stretta collaborazione con gli operatori

economici interessati, nonché sulla messa a punto di metodi di raccolta di informazioni;

considerando che un sistema di notifica preventiva delle spedizioni di determinate sostanze che preveda, a determinate condizioni, il divieto di effettuare le operazioni in parola appare il più consono alla situazione; che in vari paesi sono stati già ottenuti risultati positivi che depongono a favore di questa scelta;

considerando che le autorità competenti degli Stati membri devono disporre di mezzi di azione analoghi; che è pertanto indispensabile stabilire, a livello comunitario, obiettivi comuni in materia; che questo aspetto è fondamentale nella prospettiva della realizzazione del mercato interno e al fine di assicurare un'applicazione omogenea delle norme dettate; che è altresì importante, in questo contesto, che ciascuno Stato membro preveda sanzioni sufficientemente dissuasive;

considerando che è necessario prevedere l'istituzione di meccanismi di cooperazione amministrativa tanto all'interno della Comunità quanto con i paesi terzi che sono anch'essi parti contraenti della convenzione; che, a questo proposito, per quanto riguarda le competenti autorità della Comunità, è opportuno ispirarsi al regolamento (CEE) n. 1468/81 del Consiglio, del 19 maggio 1981, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione della regolamentazione doganale o agricola<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 945/87<sup>(2)</sup>; che occorre prestare particolare attenzione alla natura riservata delle informazioni ricevute o trasmesse;

considerando che nello spirito della convenzione delle Nazioni Unite la Comunità deve contribuire agli sforzi compiuti dai paesi produttori per combattere il traffico della droga; che in questo contesto occorre prevedere meccanismi particolari per assicurare il controllo dei

<sup>(1)</sup> GU n. L 144 del 2. 6. 1981, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 90 del 2. 4. 1987, pag. 3.

prodotti riportati nella tabella II dell'allegato che siano oggetto di scambi con detti paesi, benché sia accertato che in generale tali prodotti danno luogo a un importante commercio lecito; che deve essere ricercata la collaborazione dei paesi in questione onde assicurare un miglior controllo degli scambi in questione;

considerando che, per esaminare gli eventuali problemi riguardanti l'applicazione del presente regolamento e favorire l'attuazione e lo sviluppo di una collaborazione amministrativa in materia, è opportuno prevedere che la Commissione organizzi riunioni specifiche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## TITOLO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Articolo 1

1. Il presente regolamento determina le misure da adottare per controllare il commercio tra la Comunità e i paesi terzi di sostanze frequentemente utilizzate per la fabbricazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope, per evitarne la diversione.

2. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) « sostanze classificate »: le sostanze che figurano in allegato, inclusi i miscugli di tali sostanze. Sono esclusi i preparati farmaceutici, o altri preparati contenenti sostanze classificate, composti in maniera tale da impedire un'utilizzazione o un recupero agevoli delle sostanze in questione, con metodi di facile applicazione;
- b) « importazione »: l'introduzione materiale di sostanze classificate nel territorio doganale della Comunità;
- c) « esportazione »: l'uscita materiale di sostanze classificate dal territorio doganale della Comunità oggetto di una dichiarazione doganale di esportazione;
- d) « transito »: il trasporto di sostanze classificate tra paesi terzi, attraverso il territorio doganale della Comunità, nonché qualsiasi trasbordo effettuato su tale territorio;
- e) « operatore »: una persona fisica o giuridica che operi a livello di fabbricazione, produzione, commercio o distribuzione nella Comunità di sostanze classificate oppure che prenda parte ad altre attività connesse, quali importazione, esportazione, transito, intermediazione e lavorazione delle sostanze classificate. Questa definizione include segnatamente le persone che esercitano, in quanto attività non salariata, la professione consistente nel fare dichiarazioni in dogana sia a titolo principale, sia a titolo accessorio rispetto a un'altra attività;
- f) « organo internazionale di controllo degli stupefacenti »: l'organo istituito dalla convenzione unica sugli

stupefacenti del 1961, come modificata dal protocollo del 1972.

## TITOLO II

### CONTROLLO DEL COMMERCIO

#### Articolo 2

##### Documentazione, registrazione e etichettatura.

L'importazione, l'esportazione e il transito di sostanze classificate sono soggetti ai seguenti obblighi:

- 1) Tutte le operazioni di importazione, esportazione e transito debbono essere adeguatamente documentate. In particolare, i documenti commerciali quali fatture, manifesti di carico, documenti doganali, documenti di trasporto e altri documenti di spedizione devono contenere informazioni sufficienti che consentano di identificare con certezza quanto segue:
  - il nome della sostanza classificata, come indicato nell'allegato;
  - il quantitativo e il peso della sostanza classificata e, qualora essa sia costituita da un miscuglio, il quantitativo e il peso della/e sostanza/e menzionata/e nell'allegato;
  - il nome e l'indirizzo dell'esportatore, dell'importatore, del distributore e, ove sia noto, del destinatario finale.
- 2) Qualora gli operatori appongano etichette su sostanze classificate che costituiscono oggetto di operazioni di importazione, di esportazione o di transito, per quanto riguarda il tipo di prodotto o la denominazione commerciale, le etichette stesse devono menzionare il nome di tali sostanze come indicato in allegato.
- 3) Gli operatori che prendono parte ad operazioni di importazione, esportazione o transito di sostanze classificate conservano registri particolareggiati in relazione a tali attività.
- 4) I documenti ed i registri di cui ai punti 1) e 3) sono conservati per un periodo non inferiore a due anni, a decorrere dalla fine dell'anno civile nel quale si sono svolte le operazioni specificate al punto 1), e vengono messi immediatamente a disposizione delle autorità competenti su loro richiesta, per un eventuale controllo.

#### Articolo 3

##### Notifica

Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per realizzare una stretta collaborazione tra le autorità competenti e gli operatori affinché questi ultimi notifichino immediatamente alle autorità competenti tutte le circostanze, quali ordinativi e transazioni insoliti di sostanze classificate, che indichino la possibilità che le sostanze in questione, destinate all'importazione o all'esportazione, costituiscano oggetto di diversione per la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope.

#### Articolo 4

##### Notifica anteriore all'esportazione

##### — Sostanze della tabella I dell'allegato —

1. Anteriormente all'esportazione delle sostanze classificate che figurano nella tabella I dell'allegato deve essere trasmesso un fascicolo alle competenti autorità dello Stato membro nel quale devono essere espletate le formalità doganali di esportazione. Oltre a soddisfare gli obblighi a norma dell'articolo 3, gli operatori interessati devono accertarsi che tali autorità abbiano ricevuto effettivamente detto fascicolo almeno 15 giorni lavorativi prima della presentazione di qualsiasi dichiarazione doganale di esportazione.

Le autorità competenti accusano immediatamente ricevuta del fascicolo di cui al primo comma.

2. Il fascicolo di cui al paragrafo 1 contiene le seguenti informazioni:

- nome e indirizzo dell'esportatore e dell'importatore in un paese terzo e nome e indirizzo di altri eventuali operatori che prendono parte all'operazione di esportazione o alla spedizione e inoltre, ove sia noto all'operatore considerato, il nome e l'indirizzo del destinatario finale;
- il nome della sostanza classificata come indicato nella tabella I dell'allegato;
- il quantitativo e il peso della sostanza classificata e, qualora essa sia costituita da un miscuglio, il quantitativo è il peso della/e sostanza/e menzionata/e nell'allegato;
- particolari in relazione alla spedizione, quali la data prevista di invio, la designazione dell'ufficio doganale in cui saranno completate le formalità doganali di esportazione, le modalità di trasporto e, ove sia noto, l'itinerario, il previsto punto di uscita dal territorio doganale della Comunità ed eventualmente quello di entrata nel paese esportatore.

3. Fatta salva l'eventuale attuazione di misure tecniche di tipo repressivo, è vietata, mediante notifica scritta delle autorità competenti con ricevuta di ritorno, l'esportazione delle sostanze classificate di cui alla tabella I dell'allegato qualora esistano ragionevoli motivi di sospetto che tali sostanze siano destinate alla fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope.

4. Entro il termine di 15 giorni lavorativi di cui al paragrafo 1, eventualmente mediante il rilascio di un'autorizzazione di esportazione, si delibera sui fascicoli depositati dagli operatori.

L'esportazione è autorizzata:

- in mancanza, entro tale termine, di una decisione di proroga di questo ultimo, di richieste di precisazioni complementari o di notifica in applicazione del paragrafo 3, oppure
- su presentazione di un'autorizzazione formale di esportazione, qualora l'autorità competente preveda il rilascio di tale documento.

In ogni caso la ricevuta di ritorno di cui al paragrafo 1 o, qualora l'autorità competente ne preveda il rilascio, l'auto-

rizzazione di esportazione, deve essere presentata alle autorità doganali all'atto del deposito della dichiarazione in dogana di esportazione.

5. Per quanto riguarda le richieste di notifica anteriore all'esportazione inviate alla Comunità da un paese terzo, a norma dell'articolo 12, paragrafo 10 della convenzione delle Nazioni Unite,

- a) la Commissione comunica immediatamente alle autorità competenti degli Stati membri le richieste di questo tipo eventualmente pervenute;
- b) le autorità competenti dello Stato membro interessato, prima di qualsivoglia esportazione di sostanze classificate verso il paese richiedente, forniscono le informazioni di cui al paragrafo 2 alle autorità competenti di tale paese. Copia della risposta è trasmessa alla Commissione, che la comunica agli altri Stati membri;
- c) l'autorità che fornisce tali informazioni può richiedere che l'autorità del paese terzo che la riceve assicuri la natura riservata di qualsivoglia segreto industriale, economico, commerciale o professionale o di procedimento commerciale ivi contenuti.

#### Articolo 5

##### Meccanismi specifici per l'esportazione

##### — Sostanze riportate nella tabella II dell'allegato —

Per completare il dispositivo di controllo del commercio internazionale delle sostanze classificate tra la Comunità e i paesi terzi, l'articolo 4 è applicabile mutatis mutandis alle esportazioni di sostanze classificate riportate nella tabella II dell'allegato in tutti i casi in cui risulti che queste ultime sono destinate, direttamente o indirettamente, a un paese che abbia comunicato alla Commissione il suo desiderio di essere informato preliminarmente di qualsiasi spedizione di dette sostanze che lo interessano in quanto possono servire alla fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope sul suo territorio.

### TITOLO III

#### MISURE DI CONTROLLO

#### Articolo 6

##### Poteri delle autorità competenti

1. Per garantire la corretta applicazione degli articoli 2, 4 e 5 gli Stati membri adottano, in conformità del proprio ordinamento, i provvedimenti necessari per consentire alle autorità competenti:

- a) di ottenere informazioni su qualsiasi ordinativo o transazione di sostanze classificate;
- b) di avere accesso e di procedere a perquisizioni nei locali professionali degli operatori e di raccogliere prove di illeciti.

2. Fatte salve le misure previste all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 5 e al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità doganali o le altre autorità competenti di ciascuno Stato membro possono vietare l'introduzione di sostanze classificate nel territorio doganale della Comunità, o la loro uscita da tale territorio, se esistono fondati motivi di sospettare che tali sostanze siano destinate alla fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope.

#### TITOLO IV

##### COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

###### *Articolo 7*

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento e fatto salvo l'articolo 10, si applicano, per quanto di ragione, le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1468/81, segnatamente le disposizioni in materia di riservatezza delle informazioni. Ciascuno Stato membro comunica agli altri Stati membri ed alla Commissione il nome delle autorità competenti incaricate di svolgere le funzioni di corrispondenti, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1468/81.

#### TITOLO V

##### DISPOSIZIONI FINALI

###### *Articolo 8*

Ciascuno Stato membro decide le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento. Tali sanzioni devono essere sufficientemente dissuasive da indurre al rispetto di tali disposizioni.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 13 dicembre 1990.

###### *Articolo 9*

1. Per consentire di adattare, se necessario, il dispositivo di controllo del commercio delle sostanze classificate tra la Comunità e i paesi terzi, le autorità competenti di ciascuno Stato membro comunicano annualmente alla Commissione tutte le informazioni pertinenti sull'applicazione delle misure di controllo previste dal presente regolamento, in particolare per quanto concerne le sostanze utilizzate per la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope nonché i metodi di diversione e di fabbricazione illecita.

2. La Commissione, in base alle comunicazioni di cui al paragrafo 1, predispone, in conformità dell'articolo 12, paragrafo 12 della convenzione delle Nazioni Unite e in consultazione con gli Stati membri, una relazione annuale da presentare all'organo internazionale di controllo degli stupefacenti.

###### *Articolo 10*

La Commissione organizza riunioni con i rappresentanti degli Stati membri al fine di esaminare ogni problema relativo all'applicazione del presente regolamento sollevato di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro.

###### *Articolo 11*

Gli Stati membri informano la Commissione delle misure adottate in conformità del presente regolamento.

La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri.

###### *Articolo 12*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1991.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

P. ROMITA

*ALLEGATO*

TABELLA I

- Efedrina
- Ergometrina
- Ergotamina
- Acido lisergico
- 1-fenil-2-propanone
- Pseudoefedrina

I sali delle sostanze che figurano nella presente tabella in tutti i casi in cui è possibile la presenza di tali sali.

TABELLA II

- Anidride acetica
- Acetone
- Acido antranilico
- Etere etilico
- Acido fenilacetico
- Piperidina

I sali delle sostanze che figurano nella presente tabella in tutti i casi in cui è possibile la presenza di tali sali.

---



## REGOLAMENTO (CEE) N. 3678/90 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1990

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1801/90 della Commissione<sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo

3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 18 dicembre 1990;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1801/90 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 20 dicembre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.<sup>(5)</sup> GU n. L 167 del 30. 6. 1990, pag. 8.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 dicembre 1990, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

| Codice NC  | Prelievi       |                                      |
|------------|----------------|--------------------------------------|
|            | Portogallo     | Paesi terzi                          |
| 0709 90 60 | 29,58          | 140,55 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup> |
| 0712 90 19 | 29,58          | 140,55 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup> |
| 1001 10 10 | 24,85          | 198,75 <sup>(1)</sup> <sup>(3)</sup> |
| 1001 10 90 | 24,85          | 198,75 <sup>(1)</sup> <sup>(3)</sup> |
| 1001 90 91 | 29,99          | 167,45                               |
| 1001 90 99 | 29,99          | 167,45                               |
| 1002 00 00 | 55,10          | 156,16 <sup>(6)</sup>                |
| 1003 00 10 | 46,40          | 148,98                               |
| 1003 00 90 | 46,40          | 148,98                               |
| 1004 00 10 | 38,04          | 145,90                               |
| 1004 00 90 | 38,04          | 145,90                               |
| 1005 10 90 | 29,58          | 140,55 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup> |
| 1005 90 00 | 29,58          | 140,55 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup> |
| 1007 00 90 | 46,40          | 146,39 <sup>(4)</sup>                |
| 1008 10 00 | 46,40          | 62,80                                |
| 1008 20 00 | 46,40          | 127,60 <sup>(4)</sup>                |
| 1008 30 00 | 46,40          | 73,68 <sup>(5)</sup>                 |
| 1008 90 10 | <sup>(7)</sup> | <sup>(7)</sup>                       |
| 1008 90 90 | 46,40          | 73,68                                |
| 1101 00 00 | 55,84          | 248,31                               |
| 1102 10 00 | 90,99          | 232,46                               |
| 1103 11 10 | 51,84          | 320,95                               |
| 1103 11 90 | 59,40          | 267,26                               |

<sup>(1)</sup> Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

<sup>(2)</sup> Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

<sup>(3)</sup> Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

<sup>(4)</sup> Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

<sup>(5)</sup> Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

<sup>(6)</sup> Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22).

<sup>(7)</sup> All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3679/90 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1990

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,  
le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1802/90 della Commissione <sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 18 dicembre 1990;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.
2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 20 dicembre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.<sup>(5)</sup> GU n. L 167 del 30. 6. 1990, pag. 11.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 dicembre 1990, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

## A. Cereali e farine

(ECU/t)

| Codice NC  | Corrente<br>12 | 1° term.<br>1 | 2° term.<br>2 | 3° term.<br>3 |
|------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 0709 90 60 | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 0712 90 19 | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 1001 10 10 | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 1001 10 90 | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 1001 90 91 | 0              | 22,36         | 22,36         | 22,36         |
| 1001 90 99 | 0              | 22,36         | 22,36         | 22,36         |
| 1002 00 00 | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 1003 00 10 | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 1003 00 90 | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 1004 00 10 | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 1004 00 90 | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 1005 10 90 | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 1005 90 00 | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 1007 00 90 | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 1008 10 00 | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 1008 20 00 | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 1008 30 00 | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 1008 90 90 | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 1101 00 00 | 0              | 31,30         | 31,30         | 31,30         |

## B. Malto

(ECU/t)

| Codice NC  | Corrente<br>12 | 1° term.<br>1 | 2° term.<br>2 | 3° term.<br>3 | 4° term.<br>4 |
|------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1107 10 11 | 0              | 39,80         | 39,80         | 39,80         | 39,80         |
| 1107 10 19 | 0              | 29,74         | 29,74         | 29,74         | 29,74         |
| 1107 10 91 | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 1107 10 99 | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 1107 20 00 | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3680/90 DELLA COMMISSIONE****del 18 dicembre 1990****che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1577/81 della Commissione, del 12 giugno 1981, che istituisce un sistema di procedure semplificate per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3462/89 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 1,

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1577/81 prevede che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui alla tabella allegata;

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri fissati nel medesimo regolamento agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle

disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2 dello stesso regolamento induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori unitari di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1577/81 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 21 dicembre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1990.

*Per la Commissione*

Christiane SCRIVENER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 154 del 13. 6. 1981, pag. 26.

<sup>(2)</sup> GU n. L 334 del 18. 11. 1989, pag. 21.

## ALLEGATO

| Ru-<br>brica | Codice<br>NC         | suddi-<br>visione<br>Taric             | Designazione delle merci                                           | Livello dei valori unitari/100 kg netto |         |          |          |          |         |        |         |          |        |
|--------------|----------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|----------|----------|----------|---------|--------|---------|----------|--------|
|              |                      |                                        |                                                                    | ECU                                     | FB/Flux | Dkr      | DM       | FF       | DR      | £IrI   | Lit     | Fl       | £      |
| 1.10         | 07019051<br>07019059 |                                        | Patate di primizia                                                 | 31,50                                   | 1335    | 247,29   | 65,01    | 218,27   | 6355    | 24,24  | 47 697  | 73,19    | 22,32  |
| 1.20         | 07020010<br>07020090 |                                        | Pomodori                                                           | 109,84                                  | 4649    | 864,04   | 224,33   | 762,59   | 23342   | 84,32  | 169 225 | 253,08   | 77,89  |
| 1.30         | 07031019             |                                        | Cipolle, diverse dalle<br>cipolle da semina                        | 15,40                                   | 651     | 121,14   | 31,45    | 106,91   | 3272    | 11,82  | 23 725  | 35,48    | 10,92  |
| 1.40         | 07032000             |                                        | Agli                                                               | 220,14                                  | 9318    | 1 731,72 | 449,62   | 1 528,38 | 46783   | 168,99 | 339 163 | 507,22   | 156,12 |
| 1.50         | 07039000             | *10                                    | Porri                                                              | 34,26                                   | 1450    | 269,52   | 69,98    | 237,88   | 7281    | 26,30  | 52 787  | 78,94    | 24,29  |
| 1.60         | 07041010<br>07041090 | *00<br>*00                             | Cavolfiori                                                         | 35,35                                   | 1508    | 278,81   | 71,89    | 244,80   | 6721    | 27,24  | 53 623  | 81,08    | 25,69  |
| 1.70         | 07042000             |                                        | Cavoletti di Bruxelles                                             | 207,82                                  | 8812    | 1 631,21 | 428,86   | 1 439,77 | 41 921  | 159,93 | 314 617 | 482,80   | 147,23 |
| 1.80         | 07049010             |                                        | Cavoli bianchi e cavoli<br>rossi                                   | 47,77                                   | 2022    | 375,83   | 97,58    | 331,70   | 10 153  | 36,67  | 73 607  | 110,08   | 33,88  |
| 1.90         | 07049090             | *10                                    | Broccoli asparagi o a getto<br>(Brassica oleracea var.<br>italica) | 108,85                                  | 4607    | 856,24   | 222,31   | 755,70   | 23 131  | 83,55  | 167 697 | 250,79   | 77,19  |
| 1.100        | 07049090             | *92<br>*98                             | Cavoli cinesi                                                      | 40,09                                   | 1697    | 315,39   | 81,88    | 278,36   | 8 520   | 30,77  | 61 771  | 92,38    | 28,43  |
| 1.110        | 07051110<br>07051190 |                                        | Lattughe a cappuccio                                               | 65,07                                   | 2754    | 511,90   | 132,91   | 451,79   | 13 829  | 49,95  | 100 258 | 149,93   | 46,15  |
| 1.120        | 07052900             | *10                                    | Indivie                                                            | 42,02                                   | 1778    | 328,71   | 85,98    | 288,98   | 8 292   | 32,08  | 63 198  | 96,79    | 30,93  |
| 1.130        | 07061000             | *21<br>*22<br>*23<br>*25               | Carote                                                             | 26,60                                   | 1128    | 208,84   | 54,90    | 184,33   | 5367    | 20,47  | 40 280  | 61,81    | 18,85  |
| 1.140        | 07069090             | *11<br>*19                             | Ravanelli                                                          | 104,67                                  | 4430    | 823,36   | 213,77   | 726,68   | 22 243  | 80,35  | 161 258 | 241,16   | 74,23  |
| 1.150        | 07070011<br>07070019 |                                        | Cetrioli                                                           | 52,46                                   | 2220    | 412,70   | 107,15   | 364,24   | 11 149  | 40,27  | 80 829  | 120,88   | 37,20  |
| 1.160        | 07081010<br>07081090 |                                        | Piselli (Pisum sativum)                                            | 232,95                                  | 9860    | 1 832,48 | 475,78   | 1 617,31 | 49 505  | 178,82 | 358 896 | 536,74   | 165,20 |
| 1.170        | 07082010<br>07082090 |                                        | Fagioli (Vigna spp., Phaseo-<br>lus spp.)                          | 143,41                                  | 6070    | 1 128,11 | 292,90   | 995,65   | 30 476  | 110,08 | 220 944 | 330,42   | 101,70 |
| 1.180        | 07089000             | *11<br>*12<br>*29                      | Fave                                                               | 34,64                                   | 1464    | 269,51   | 70,99    | 238,22   | 6965    | 26,45  | 52 014  | 79,82    | 25,64  |
| 1.190        | 07091000             |                                        | Carciofi                                                           | 124,90                                  | 5287    | 982,53   | 255,10   | 867,16   | 26 543  | 95,88  | 192 431 | 287,78   | 88,58  |
| 1.200        |                      |                                        | Asparagi :                                                         |                                         |         |          |          |          |         |        |         |          |        |
| 1.200.1      | 07092000             | *11<br>*12<br>*13<br>*14<br>*15<br>*16 | — verdi                                                            | 288,34                                  | 12205   | 2 268,18 | 588,90   | 2 001,85 | 61 275  | 221,34 | 444 229 | 664,35   | 204,49 |
| 1.200.2      | 07092000             | *91<br>*92<br>*93<br>*94<br>*95<br>*96 | — altri                                                            | 330,80                                  | 14002   | 2 602,15 | 675,62   | 2 296,61 | 70 298  | 253,93 | 509 639 | 762,18   | 234,60 |
| 1.210        | 07093000             |                                        | Melanzane                                                          | 86,86                                   | 3676    | 683,26   | 177,40   | 603,03   | 18 458  | 66,67  | 133 819 | 200,13   | 61,60  |
| 1.220        | 07094000             | *13<br>*14<br>*15                      | Sedani a coste (Apium<br>graveolens, var. dulce)                   | 51,86                                   | 2195    | 408,00   | 105,93   | 360,09   | 11 022  | 39,81  | 79 909  | 119,50   | 36,78  |
| 1.230        | 07095130             |                                        | Funghi galletti o gallinacci                                       | 547,80                                  | 23 223  | 4 305,96 | 1 127,97 | 3 777,47 | 112 445 | 420,46 | 845 160 | 1 271,93 | 383,30 |
| 1.240        | 07096010             |                                        | Peperoni                                                           | 160,15                                  | 6779    | 1 259,82 | 327,09   | 1 111,89 | 34 034  | 122,94 | 246 740 | 369,00   | 113,58 |

| Ru-<br>brica | Codice<br>NC                                 | suddi-<br>visione<br>Taric                                         | Designazione delle merci                                                                                                          | Livello dei valori unitari/100 kg netto |         |         |        |         |       |        |        |        |        |
|--------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|---------|--------|---------|-------|--------|--------|--------|--------|
|              |                                              |                                                                    |                                                                                                                                   | ECU                                     | FB/Flux | Dkr     | DM     | FF      | DR    | £Irl   | Lit    | FI     | £      |
| 1.250        | 07099050                                     |                                                                    | Finocchi                                                                                                                          | 48,08                                   | 2035    | 378,20  | 98,19  | 333,79  | 10217 | 36,90  | 74073  | 110,77 | 34,09  |
| 1.260        | 07099070                                     |                                                                    | Zucchine                                                                                                                          | 70,94                                   | 3003    | 558,07  | 144,89 | 492,54  | 15076 | 54,46  | 109300 | 163,46 | 50,31  |
| 1.270        | 07142010                                     | *00                                                                | Patate dolci, intere, fresche<br>(destinate al consumo umano)                                                                     | 72,78                                   | 3080    | 573,11  | 149,64 | 502,35  | 15180 | 55,82  | 112490 | 168,76 | 50,99  |
| 2.10         | 08024000                                     | *10                                                                | Castagne e marroni<br>(Castanea spp.), freschi                                                                                    | 123,19                                  | 5214    | 969,08  | 251,61 | 855,29  | 26180 | 94,57  | 189797 | 283,84 | 87,36  |
| 2.20         | 08030010                                     | *90                                                                | Banane, diverse dalle frutta<br>della piantaggine, fresche                                                                        | 29,58                                   | 1252    | 232,72  | 60,42  | 205,39  | 6287  | 22,71  | 45579  | 68,16  | 20,98  |
| 2.30         | 08043000                                     | *90                                                                | Ananassi, freschi                                                                                                                 | 57,50                                   | 2433    | 452,32  | 117,43 | 399,20  | 12219 | 44,14  | 88588  | 132,48 | 40,77  |
| 2.40         | 08044010<br>08044090                         | *10<br>*10                                                         | Avocadi, freschi                                                                                                                  | 102,80                                  | 4351    | 808,64  | 209,95 | 713,69  | 21845 | 78,91  | 158374 | 236,85 | 72,90  |
| 2.50         | 08045000                                     | *21<br>*91                                                         | Guaiave e manghi, freschi                                                                                                         | 184,51                                  | 7810    | 1451,43 | 376,84 | 1281,00 | 39211 | 141,64 | 284267 | 425,13 | 130,85 |
| 2.60         |                                              |                                                                    | Arance dolci, fresche:                                                                                                            |                                         |         |         |        |         |       |        |        |        |        |
| 2.60.1       | 08051011<br>08051021<br>08051031<br>08051041 |                                                                    | — Sanguigne e semisan-<br>guigne                                                                                                  | 58,86                                   | 2487    | 457,87  | 120,61 | 404,72  | 11833 | 44,93  | 88366  | 135,61 | 43,56  |
| 2.60.2       | 08051015<br>08051025<br>08051035<br>08051045 |                                                                    | — Navel, Naveline, Nave-<br>late, Salustianas, Ver-<br>nas, Valencia late, Mal-<br>tese, Shamouti, Ovali,<br>Trovita e Hamlin     | 34,30                                   | 1451    | 269,83  | 70,05  | 238,14  | 7289  | 26,33  | 52847  | 79,03  | 24,32  |
| 2.60.3       | 08051019<br>08051029<br>08051039<br>08051049 |                                                                    | — altre                                                                                                                           | 27,50                                   | 1164    | 216,38  | 56,18  | 190,97  | 5845  | 21,11  | 42379  | 63,37  | 19,50  |
| 2.70         |                                              |                                                                    | Mandarini (compresi i tan-<br>gerini e i satsuma), freschi;<br>clementine, wilkings e si-<br>mili ibridi di agrumi, fre-<br>schi: |                                         |         |         |        |         |       |        |        |        |        |
| 2.70.1       | 08052010                                     | *11<br>*21                                                         | — Clementine                                                                                                                      | 54,00                                   | 2285    | 424,78  | 110,29 | 374,90  | 11475 | 41,45  | 83195  | 124,42 | 38,29  |
| 2.70.2       | 08052030                                     | *11<br>*21                                                         | — Monreal e satsuma                                                                                                               | 44,60                                   | 1888    | 350,88  | 91,10  | 309,68  | 9479  | 34,24  | 68721  | 102,77 | 31,63  |
| 2.70.3       | 08052050                                     | *12<br>*13<br>*22<br>*23                                           | — Mandarini e wilkings                                                                                                            | 56,70                                   | 2403    | 446,74  | 116,93 | 391,69  | 11583 | 43,56  | 87232  | 131,77 | 39,52  |
| 2.70.4       | 08052070<br>08052090                         | *11<br>*21<br>*11<br>*12<br>*13<br>*14<br>*31<br>*32<br>*33<br>*34 | — Tangerini e altri                                                                                                               | 101,67                                  | 4306    | 799,40  | 208,47 | 703,68  | 21451 | 78,16  | 156564 | 235,18 | 71,56  |
| 2.80         | 08053010                                     | *11<br>*12                                                         | Limoni (Citrus limon, Ci-<br>trus limonum), freschi                                                                               | 49,96                                   | 2114    | 393,00  | 102,03 | 346,85  | 10617 | 38,35  | 76970  | 115,11 | 35,43  |
| 2.85         | 08053090                                     | *11<br>*19                                                         | Limette (Citrus aurantifo-<br>lia), fresche                                                                                       | 128,43                                  | 5436    | 1010,28 | 262,30 | 891,65  | 27293 | 98,59  | 197867 | 295,91 | 91,08  |

| Rubrica | Codice NC                                    | suddi-<br>visione<br>Taric      | Designazione delle merci                                                | Livello dei valori unitari/100 kg netto |         |          |          |          |         |        |         |          |        |
|---------|----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|----------|----------|----------|---------|--------|---------|----------|--------|
|         |                                              |                                 |                                                                         | ECU                                     | FB/Flux | Dkr      | DM       | FF       | DR      | £Irl   | Lit     | Fl       | £      |
| 2.90    |                                              |                                 | Pompelmi e pomeli, freschi :                                            |                                         |         |          |          |          |         |        |         |          |        |
| 2.90.1  | 08054000                                     | *11<br>*12                      | — bianchi                                                               | 36,62                                   | 1 550   | 288,09   | 74,80    | 254,26   | 7 783   | 28,11  | 56 424  | 84,38    | 25,97  |
| 2.90.2  | 08054000                                     | *21<br>*22                      | — rosei                                                                 | 56,90                                   | 2 408   | 447,58   | 116,21   | 395,03   | 12 091  | 43,67  | 87 661  | 131,09   | 40,35  |
| 2.100   | 08061011<br>08061015<br>08061019             |                                 | Uve da tavola                                                           | 127,21                                  | 5 384   | 1 000,69 | 259,81   | 883,18   | 27 034  | 97,65  | 195 987 | 293,10   | 90,21  |
| 2.110   | 08071010                                     |                                 | Cocomeri                                                                | 27,15                                   | 1 151   | 213,48   | 55,92    | 187,27   | 5 574   | 20,84  | 41 901  | 63,05    | 19,00  |
| 2.120   |                                              |                                 | Meloni :                                                                |                                         |         |          |          |          |         |        |         |          |        |
| 2.120.1 | 08071090                                     | *12<br>*13<br>*14<br>*15<br>*21 | — Amarillo, Cuper, Honey Dew, Onteniente, Piel de Sapo, Rochet, Tendral | 87,69                                   | 3 711   | 689,80   | 179,10   | 608,80   | 18 635  | 67,31  | 135 100 | 202,04   | 62,19  |
| 2.120.2 | 08071090                                     | *16<br>*17<br>*18<br>*19<br>*29 | — altri                                                                 | 143,34                                  | 6 067   | 1 127,58 | 292,76   | 995,18   | 30 462  | 110,03 | 220 841 | 330,27   | 101,65 |
| 2.130   | 08081091<br>08081093<br>08081099             |                                 | Mele                                                                    | 50,47                                   | 2 136   | 397,05   | 103,08   | 350,42   | 10 726  | 38,74  | 77 763  | 116,29   | 35,79  |
| 2.140   | 08082031<br>08082033<br>08082035<br>08082039 | *91<br>*98<br>*90<br>*90<br>*90 | Pere, diverse da quelle della varietà Nashi (Pyrus pyrifolia)           | 62,95                                   | 2 664   | 495,18   | 128,56   | 437,03   | 13 377  | 48,32  | 96 982  | 145,04   | 44,64  |
| 2.150   | 08091000                                     |                                 | Albicocche                                                              | 161,72                                  | 6 845   | 1 272,18 | 330,30   | 1 122,80 | 34 368  | 124,14 | 249 159 | 372,62   | 114,69 |
| 2.160   | 08092010<br>08092090                         |                                 | Ciliegie                                                                | 134,92                                  | 5 747   | 1 065,30 | 279,18   | 936,97   | 27 443  | 104,05 | 204 795 | 314,58   | 93,57  |
| 2.170   | 08093000                                     | *91<br>*92<br>*93<br>*97        | Pesche                                                                  | 270,65                                  | 11 456  | 2 128,98 | 552,76   | 1 879,00 | 57 515  | 207,76 | 416 968 | 623,58   | 191,94 |
| 2.180   | 08093000                                     | *11<br>*12<br>*13<br>*17        | Pesche noci                                                             | 257,80                                  | 10 912  | 2 027,90 | 526,52   | 1 789,78 | 54 784  | 197,89 | 397 170 | 593,98   | 182,82 |
| 2.190   | 08094011<br>08094019                         |                                 | Prugne                                                                  | 230,64                                  | 9 762   | 1 814,32 | 471,06   | 1 601,28 | 49 014  | 177,05 | 355 340 | 531,42   | 163,57 |
| 2.200   | 08101010<br>08101090                         |                                 | Fragole                                                                 | 310,33                                  | 13 135  | 2 441,11 | 633,80   | 2 154,48 | 65 947  | 238,22 | 478 099 | 715,01   | 220,08 |
| 2.205   | 08102010                                     |                                 | Lamponi                                                                 | 574,44                                  | 24 307  | 4 493,31 | 1 175,29 | 3 950,18 | 113 358 | 438,60 | 863 888 | 1 323,12 | 422,80 |
| 2.210   | 08104030                                     |                                 | Mirtilli neri (frutti del «Vaccinium myrtillus»)                        | 169,71                                  | 7 226   | 1 336,26 | 350,92   | 1 176,54 | 34 401  | 130,84 | 256 973 | 395,56   | 118,61 |
| 2.220   | 08109010                                     |                                 | Kiwi (Actinidia chinensis Planch.)                                      | 96,90                                   | 4 101   | 762,26   | 197,91   | 672,75   | 20 592  | 74,38  | 149 291 | 223,26   | 68,72  |
| 2.230   | 08109080                                     | *31<br>*32                      | Melegrane                                                               | 62,55                                   | 2 647   | 492,05   | 127,75   | 434,28   | 13 293  | 48,01  | 96 370  | 144,12   | 44,36  |
| 2.240   | 08109080                                     | *41<br>*42                      | Kaki                                                                    | 108,75                                  | 4 603   | 855,50   | 222,12   | 755,04   | 23 111  | 83,48  | 167 552 | 250,58   | 77,12  |
| 2.250   | 08109030                                     | *10                             | Lychees                                                                 | 380,90                                  | 16 123  | 2 996,29 | 777,95   | 2 644,46 | 80 946  | 292,40 | 586 832 | 877,62   | 270,13 |

\* = La nona cifra è riservata agli Stati membri (ai fini statistici).



**DECISIONE N. 3681/90/CECA DELLA COMMISSIONE****del 18 dicembre 1990****che fissa l'aliquota dei prelievi per l'esercizio finanziario 1991 e modifica la decisione n. 3/52/CECA relativa all'importo e alle modalità d'applicazione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del trattato CECA**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

considerando inoltre che il gettito dei prelievi, applicando un'aliquota dello 0,01 %, è valutato a 6,34 milioni di ecu,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare gli articoli 49 e 50,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*considerando che, per tener conto delle variazioni dei valori medi registrati durante il periodo di riferimento, occorre modificare la decisione n. 3/52/CECA, del 23 dicembre 1952, relativa all'importo e alle modalità d'applicazione dei prelievi previsti dagli articoli 49 e 50 del trattato CECA<sup>(1)</sup>;

L'aliquota dei prelievi da applicare alle produzioni realizzate a partire dal 1° gennaio 1991 è fissata sulla misura dello 0,29 % dei valori assunti come base imponibile dei prelievi.

*Articolo 2*

considerando che il fabbisogno della Comunità europea del carbone e dell'acciaio è valutato a 482 milioni di ecu, come risulta dal bilancio operativo per l'esercizio 1991; che il suddetto bilancio, approvato dalla Commissione delle Comunità europee il 13 dicembre 1990 quale figura nell'allegato della presente decisione, determina l'entità delle risorse che devono risultare dai prelievi dell'esercizio 1991, cioè 184 milioni di ecu;

L'articolo 2 della decisione n. 3/52/CECA, modificato da ultimo dall'articolo 2 della decisione n. 3978/89/CECA<sup>(2)</sup>, è sostituito dalla presente disposizione:« *Articolo 2*

Il valore medio dei prodotti soggetti ai prelievi è fissato come segue, a partire dal 1° gennaio 1991:

| (in ECU)                                                             |              |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| Prodotti                                                             | Valore medio |
| Mattonelle di lignite e semicoke di lignite                          | 57,97        |
| Carbon fossile di tutte le categorie                                 | 81,19        |
| Ghisa non destinata alla fabbricazione di lingotti                   | 203,60       |
| Acciaio in lingotti                                                  | 282,01       |
| Prodotti finiti e prodotti finali di cui all'allegato I del trattato | 470,01 »     |

*Articolo 3*

L'articolo 4 della decisione n. 3/52/CECA, modificato da ultimo dall'articolo 3 della decisione n. 3978/89/CECA, è sostituito dalla seguente disposizione:

« *Articolo 4*

Il listino previsto dall'articolo 2, paragrafo 4 della decisione n. 2/52/CECA è pertanto fissato come segue:

<sup>(1)</sup> GU della CECA n. 1 del 30. 12. 1952, pag. 4.<sup>(2)</sup> GU n. L 380 del 29. 12. 1989, pag. 14.

*(in ECU)*

| Prodotti                                                             | Base imponibile gennaio 1991<br>e mesi seguenti<br>Riscossione marzo 1991<br>e mesi seguenti |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mattonelle di lignite e semicoke di lignite <sup>(1)</sup>           | 0,16811                                                                                      |
| Carbon fossile di tutte le categorie <sup>(2)</sup>                  | 0,23545                                                                                      |
| Ghisa non destinata alla fabbricazione di lingotti                   | 0,44211                                                                                      |
| Acciaio in lingotti                                                  | 0,72012                                                                                      |
| Prodotti finiti e prodotti finali di cui all'allegato I del trattato | 0,33093                                                                                      |

<sup>(1)</sup> Ai fini delle detrazioni previste dall'articolo 3, il prelievo di cui sopra va applicato al quantitativo di mattonelle e di semicoke di lignite prodotti, diminuito del 3 %.

<sup>(2)</sup> Ai fini delle detrazioni previste dall'articolo 3, il prelievo di cui sopra va applicato al quantitativo di carbon fossile specificato nell'articolo 1 della decisione n. 2/52/CECA, diminuito del 14 %.

Gli importi dei prelievi per tonnellata, da pagare nelle divise degli Stati membri della Comunità, verranno stabiliti in conformità dell'articolo 3 della decisione n. 3289/75/CECA, nella versione modificata dalla decisione n. 3334/80/CECA. \*

#### *Articolo 4*

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1991.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1990.

*Per la Commissione*

Peter SCHMIDHUBER

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO

## PREVISIONI DI ESECUZIONE DEL BILANCIO OPERATIVO CECA PER L'ESERCIZIO 1991

(milioni di ECU)

| Fabbisogno                                                                     | Previsioni        | Risorse                                                                                              | Previsioni |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Operazioni da finanziare sulle risorse dell'esercizio (a fondo perduto)</b> |                   | <b>Risorse dell'esercizio</b>                                                                        |            |
| 1. Spese amministrative                                                        | 5                 | 1. Risorse correnti                                                                                  |            |
| 2. Aiuti al riadattamento (articolo 56)                                        | 145               | 1.1. Gettito del prelievo allo 0,29 %                                                                | 184        |
| 3. Aiuti per la ricerca (articolo 55)                                          | 135               | 1.2. Saldo netto dell'esercizio precedente                                                           | 180        |
| 3.1. Acciaio                                                                   | 62 <sup>(1)</sup> | 1.3. Ammende e indennità di mora                                                                     | 2          |
| 3.2. Carbone                                                                   | 55 <sup>(1)</sup> | 1.4. Varie                                                                                           | p.m.       |
| 3.3. Sociale                                                                   | 18 <sup>(1)</sup> | 2. Annullamento di impegni che presumibilmente non verranno realizzati                               | 30         |
| 4. Aiuti in forma di abbuoni di interessi                                      | 127               | 3. Risorse non utilizzate dell'esercizio 1990                                                        | 86         |
| 4.1. Investimenti (articolo 54)                                                | 29 <sup>(1)</sup> | 4. Entrate straordinarie per le misure sociali connesse con la ristrutturazione delle industrie CECA | p.m.       |
| 4.2. Riconversione (articolo 56)                                               | 98                | 5. Ricorso all'accantonamento per imprevisti                                                         | p.m.       |
| 5. Misure sociali connesse con la ristrutturazione siderurgica (Articolo 56)   | 20                |                                                                                                      |            |
| 6. Misure sociali connesse con la ristrutturazione carbonifera (Articolo 56)   | 50                |                                                                                                      |            |
|                                                                                | 482               |                                                                                                      | 482        |
| <b>Operazioni finanziate con prestiti su fondi propri</b>                      |                   | <b>Origine dei fondi propri</b>                                                                      |            |
| 7. Alloggi sociali                                                             | 16                | 6. Riserva speciale ed ex fondo pensioni CECA                                                        | 16         |

<sup>(1)</sup> Aiuto a progetti con specifico impatto ambientale :

|          |       |    |
|----------|-------|----|
| Voci     | 3.1 : | 11 |
|          | 3.2 : | 16 |
|          | 3.3 : | 7  |
|          | 4.1 : | 17 |
| Totale : |       | 51 |

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3682/90 DELLA COMMISSIONE****del 18 dicembre 1990****relativo alla sospensione della pesca dello sgombrò da parte delle navi battenti bandiera della Francia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca<sup>(1)</sup>, modificato in ultimo dal regolamento (CEE) n. 3483/88<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 4047/89 del Consiglio, del 19 dicembre 1989, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture permesse per il 1990 e alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture permesse<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1887/90<sup>(4)</sup>, prevede dei contingenti di sgombrò per il 1990;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di sgombrò nelle acque delle divisioni CIEM II a (zona CE), III a; III b, c, d (zona CE), IV da parte di navi battenti bandiera della Francia o regi-

strate in Francia hanno esaurito il contingente assegnato per il 1990,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Si ritiene che le catture di sgombrò nelle acque delle divisioni CIEM II a (zona CE), III a; III b, c, d (zona CE), IV eseguite da parte di navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia abbiano esaurito il contingente assegnato alla Francia per il 1990.

La pesca dello sgombrò nelle acque delle divisioni CIEM II a (zona CE), III a; III b, c, d (zona CE), IV eseguita da parte di navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1990.

*Per la Commissione*

Manuel MARÍN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2.

<sup>(3)</sup> GU n. L 389 del 30. 12. 1989, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 172 del 5. 7. 1990, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3683/90 DELLA COMMISSIONE****del 19 dicembre 1990****che modifica il regolamento (CEE) n. 743/89 che stabilisce le modalità di applicazione di un aiuto diretto a favore dei piccoli produttori di cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,considerando che il regolamento (CEE) n. 743/89 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3801/89 <sup>(4)</sup>, prevede il versamento dell'aiuto ai piccoli produttori entro e non oltre il 31 dicembre che segue il termine della campagna di commercializzazione cui si riferisce l'aiuto; che, in certi casi, difficoltà di ordine amministrativo impediscono l'osservanza del termine suddetto; che, per ovviare a tali difficoltà, è opportuno prorogare di un mese il termine per il versamento dell'aiuto ai piccoli produttori per la campagna 1989/1990;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 743/89 il testo dell'ultimo comma è sostituito dal seguente:

«Tuttavia, l'aiuto concesso per la campagna 1989/1990 può essere versato ai beneficiari entro il 28 febbraio 1991.»

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 80 del 23. 3. 1989, pag. 38.<sup>(4)</sup> GU n. L 370 del 19. 12. 1989, pag. 9.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3684/90 DELLA COMMISSIONE**

del 19 dicembre 1990

**che modifica il regolamento (CEE) n. 623/86 che fissa gli importi compensativi «adesione» applicabili dal 1° marzo 1986 agli scambi di merci di cui ai regolamenti (CEE) n. 3033/80 e (CEE) n. 3035/80**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3033/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1436/90 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3381/90 <sup>(4)</sup>;

considerando che gli importi compensativi «adesione», istituiti a norma degli articoli 53 e 213 dell'atto di adesione, sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 623/86 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2376/90 <sup>(6)</sup>;

considerando che le misure transitorie relative al Portogallo prevedono, all'articolo 213 dell'atto di adesione, l'applicazione di importi compensativi «adesione» alle merci di cui al regolamento (CEE) n. 3033/80, calcolati sulla base degli importi compensativi di cui all'articolo 240 dell'atto suddetto, nel caso in cui tali importi siano applicati agli scambi di prodotti agricoli presentati allo stato naturale;

considerando che la seconda tappa dell'adesione del Portogallo inizia il 1° gennaio 1991; che a partire da

questa data gli importi compensativi «adesione» saranno applicati al latte e ai prodotti lattiero-caseari, nonché ai cereali;

considerando che è pertanto opportuno adattare le norme e i criteri relativi alla modifica degli importi compensativi «adesione» applicabili agli scambi di merci di cui ai regolamenti (CEE) n. 3033/80 e (CEE) n. 3035/80; che a tal fine occorre modificare il regolamento (CEE) n. 623/86;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'articolo 6 bis del regolamento (CEE) n. 623/86 è modificato come segue:

1) Paragrafo 1:

— il punto b) è sostituito dal testo seguente:

«per gli scambi con il Portogallo, se vengono modificati gli importi compensativi «adesione», di cui all'articolo 240 dell'atto di adesione, applicabili agli scambi di taluni prodotti agricoli di base che si considerano utilizzati nella fabbricazione delle merci di cui ai regolamenti (CEE) n. 3033/80 e (CEE) n. 3035/80».

— il punto c) è soppresso.

2) I paragrafi 2 e 3 sono soppressi.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1990.

*Per la Commissione*

Martin BANGEMANN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 138 del 31. 5. 1990, pag. 9.

<sup>(3)</sup> GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27.

<sup>(4)</sup> GU n. L 327 del 27. 11. 1990, pag. 4.

<sup>(5)</sup> GU n. L 59 dell'1. 3. 1986, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 221 del 16. 8. 1990, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3685/90 DELLA COMMISSIONE****del 19 dicembre 1990**

**recante fissazione di modalità complementari di applicazione del meccanismo complementare agli scambi nel settore degli ortofrutticoli fra la Spagna e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 per quanto riguarda i pomodori, le lattughe, le cicorie scarole, i carciofi, le uve da tavola e i meloni**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3210/89 del Consiglio, del 23 ottobre 1989, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare agli scambi di ortofrutticoli freschi<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9,

considerando che il regolamento (CEE) n. 816/89 della Commissione<sup>(2)</sup> ha fissato l'elenco dei prodotti soggetti al meccanismo complementare applicabile agli scambi nel settore degli ortofrutticoli a decorrere dal 1° gennaio 1990; che figurano tra detti prodotti i pomodori, le lattughe, le cicorie scarole, i carciofi, le uve da tavola e i meloni;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3944/89 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 245/90<sup>(4)</sup>, ha stabilito le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di ortofrutticoli freschi, in appresso denominato MCS;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3487/90 della Commissione<sup>(5)</sup> ha stabilito, per i prodotti succitati, periodi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89 fino al 31 dicembre 1990; che le previsioni di spedizioni destinate al mercato comunitario, eccettuato il Portogallo, nonché la situazione del mercato inducono a stabilire, per i prodotti in oggetto, i periodi succitati fino all'inizio di febbraio 1991 conformemente all'allegato; che, in base alle stesse prospettive, è opportuno determinare un periodo sensibile e fissare un massimale indicativo per le cicorie scarole;

considerando che è opportuno rammentare che, per garantire il funzionamento dell'MCS, si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3944/89 in materia di controllo statistico e di comunicazioni che gli Stati membri devono trasmettere;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. I periodi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89 sono fissati in allegato per i pomodori di cui al codice NC 0702 00 10, le lattughe a cappuccio di cui al codice NC 0705 11 90, le lattughe diverse da quelle di cui al codice NC 0705 19 00, i carciofi di cui al codice NC 0709 10 00, le uve da tavola di cui ai codici NC 0806 10 11 e 0806 10 15 e i meloni di cui al codice NC 0807 10 90.

2. Per le cicorie scarole di cui al codice NC ex 0705 29 00:

- i massimali indicativi di cui all'articolo 83, paragrafo 1 dell'atto di adesione, e
- i periodi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89

sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

1. Per le spedizioni dei prodotti di cui all'articolo 1 effettuate dalla Spagna a destinazione del mercato comunitario, ad eccezione del Portogallo, si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3944/89, esclusi gli articoli 5 e 7.

Tuttavia, la comunicazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del citato regolamento si effettua al più tardi ogni martedì relativamente ai quantitativi spediti nel corso della settimana precedente.

2. Le comunicazioni di cui all'articolo 9, primo comma del regolamento (CEE) n. 3944/89, relative ai prodotti soggetti ad un periodo II o ad un periodo III, devono essere trasmesse alla Commissione al più tardi il martedì di ogni settimana, con riferimento alla settimana precedente.

Durante l'applicazione di un periodo I, le comunicazioni devono essere trasmesse una volta al mese, al più tardi il 5 di ogni mese relativamente ai dati del mese precedente, inserendovi, se del caso, l'indicazione « nulla ».

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1991.

<sup>(1)</sup> GU n. L 312 del 27. 10. 1989, pag. 6.

<sup>(2)</sup> GU n. L 86 del 31. 3. 1989, pag. 35.

<sup>(3)</sup> GU n. L 379 del 28. 12. 1989, pag. 20.

<sup>(4)</sup> GU n. L 27 del 31. 1. 1990, pag. 14.

<sup>(5)</sup> GU n. L 336 dell'1. 12. 1990, pag. 86.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

### ALLEGATO

**Fissazione dei periodi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89 e dei massimali di cui all'articolo 83 dell'atto di adesione**

Periodo dal 1° gennaio al 3 febbraio 1991

| Designazione delle merci                    | Codice NC                  | Periodo |
|---------------------------------------------|----------------------------|---------|
| Pomodori                                    | 0702 00 10                 | I       |
| Lattuga a cappuccio                         | 0705 11 90                 | I       |
| Lattughe diverse dalle lattughe a cappuccio | 0705 19 00                 | I       |
| Carciofi                                    | 0709 10 00                 | I       |
| Uve da tavola                               | 0806 10 11 e<br>0806 10 15 | I<br>I  |
| Meloni                                      | 0807 10 90                 | I       |

| Designazione delle merci | Codice NC     | Massimali indicativi<br>(in t) | Periodi |
|--------------------------|---------------|--------------------------------|---------|
| Cicorie scarole          | ex 0705 29 00 | dall'1 al 13.1.1991 : 2 500    | II      |
|                          |               | dal 14 al 27.1.1991 : 2 500    | II      |
|                          |               | dal 28.1 al 3.2.1991 : —       | I       |



**REGOLAMENTO (CEE) N. 3686/90 DELLA COMMISSIONE****del 19 dicembre 1990****che modifica il regolamento (CEE) n. 1207/90 per quanto riguarda l'applicazione degli importi compensativi monetari ad alcune merci cui si applica il regolamento (CEE) n. 3033/80**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12,considerando che gli importi compensativi monetari introdotti dal regolamento (CEE) n. 1677/85 sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1207/90 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3626/90<sup>(4)</sup>;considerando che il regolamento (CEE) n. 3380/90 del Consiglio, del 20 novembre 1990, che modifica il regolamento (CEE) n. 3034/80 che fissa i quantitativi di prodotti di base che si considerano entrati nella fabbricazione di merci cui si applica il regolamento (CEE) n. 3033/80, e che determina gli importi di alcuni elementi mobili<sup>(5)</sup>, prevede una suddivisione per taluni tipi di cioccolata;

considerando che degli importi compensativi monetari sono applicabili a tale suddivisione;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere dei competenti comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 1207/90 è modificato come segue:

1) Nella parte 8 dell'allegato I, la sottovoce NC 1806 32 90 è modificata come segue:

| • Codice NC | Tabella | Codice<br>addizionale | Note | Positivi | Negativi |               | A decorrere<br>dal |
|-------------|---------|-----------------------|------|----------|----------|---------------|--------------------|
|             |         |                       |      | Spagna   | RU       | Grecia<br>Dra |                    |
| 1806 32 90  | 18-5    | *                     |      |          |          |               |                    |
|             | 18-5    | 7832                  |      | —        | —        | 1073,8        | 1. 11. 1990        |
|             |         |                       |      | —        | —        | 1249,4        | 19. 11. 1990 *     |

2. La seguente tabella è aggiunta all'appendice dell'allegato I (codici addizionali):

• Tabella 18-5

| Codice NC  | Designazione delle merci                                                                                                                                                                                                    | Codice<br>addizionale |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1806 32 90 | — avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 3 % e inferiore al 6 % .....<br>— altri :<br>— — utilizzare l'indicatore del codice addizionale n. 7 :<br>— — — vedi tabella 18-4 • | 7832                  |

<sup>(1)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.<sup>(2)</sup> GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.<sup>(3)</sup> GU n. L 122 del 14. 5. 1990, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 354 del 17. 12. 1990, pag. 1.<sup>(5)</sup> GU n. L 327 del 27. 11. 1990, pag. 2.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Su richiesta dell'interessato, è applicabile a decorrere dal 1° novembre 1990. Gli importi da applicare ai prodotti della sottovoce 1806 32 90 della Nomenclatura combinata, codice addizionale 7832, sono quelli indicati nell'articolo 1 del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1990.

*Per la Commissione*

Martin BANGEMANN

*Vicepresidente*

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3687/90 DELLA COMMISSIONE****del 19 dicembre 1990**

**recante deroga, per la campagna 1990/1991, ad alcuni termini previsti dal regolamento (CEE) n. 2911/90 che stabilisce le modalità di applicazione per la concessione dell'aiuto a favore della coltura di talune varietà di uve destinate all'essiccazione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2201/90<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 6,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2911/90 della Commissione, del 9 ottobre 1990, che stabilisce le modalità di applicazione per la concessione dell'aiuto a favore della coltura di talune varietà di uve destinate all'essiccazione<sup>(3)</sup>, ha previsto alcuni termini per la presentazione della domanda di aiuto e per le comunicazioni alla Commissione; che il regime applicabile a tali prodotti è stato modificato a decorrere dalla campagna 1990/1991 ed è pertanto opportuno rinviare le date previste per agevo-

lare l'applicazione del nuovo sistema da parte delle amministrazioni nazionali;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

**HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:**

*Articolo 1*

Per la campagna 1990/1991 e in deroga al disposto dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2911/90 il termine per la presentazione delle domande è fissato al 31 dicembre 1990 e in deroga al disposto dell'articolo 9, lettera a), la comunicazione alla Commissione deve essere effettuata entro il 31 gennaio 1991.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 278 del 10. 10. 1990, pag. 35.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3688/90 DELLA COMMISSIONE****del 19 dicembre 1990****relativo alle domande d'aiuto alla produzione per le uve secche**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2201/90 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6 bis, paragrafo 5,considerando che, per garantire l'efficacia del regime d'aiuto alla produzione per le uve secche contemplato all'articolo 6 bis del regolamento (CEE) n. 426/86 e per tener conto delle difficoltà particolari incontrate in tale settore, è opportuno prevedere la possibilità, per i trasformatori, di presentare ogni mese una domanda d'aiuto per i quantitativi trasformati nel corso del mese precedente; che occorre pertanto prevedere una deroga al regolamento (CEE) n. 1599/84 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 396/90 <sup>(4)</sup>;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per l'applicazione del regime d'aiuto di cui all'articolo 6 bis del regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, e in deroga all'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1599/84, i trasformatori di uve secche possono presentare ogni mese una domanda di aiuto relativa ai quantitativi trasformati nel corso del mese precedente. Le domande sono presentate nel corso dell'ultima settimana del mese di calendario.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 152 dell'8. 6. 1984, pag. 16.

<sup>(4)</sup> GU n. L 42 del 16. 2. 1990, pag. 47.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3689/90 DELLA COMMISSIONE****del 19 dicembre 1990**

**che modifica il regolamento (CEE) n. 598/86 relativo all'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi per le importazioni in Spagna di frumento tenero panificabile in provenienza dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che l'articolo 81 dell'atto di adesione assegna al meccanismo succitato le importazioni di frumento tenero panificabile in Spagna;

considerando che l'articolo 84, paragrafo 1 dell'atto di adesione prevede la fissazione di quantità obiettivo solo fino al 31 dicembre 1989;

considerando che, a partire dal 1° gennaio 1990, resta fissato esclusivamente un massimale indicativo d'importazione; che occorre fissare i massimali indicativi per l'importazione di frumento tenero panificabile in Spagna tenendo conto di una certa progressività; che a tal fine appare indicato fissare il massimale indicativo per il 1991 al livello del massimale applicabile nel 1990 maggiorato

del 15 %; che è pertanto opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 598/86 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 108/90 <sup>(4)</sup>;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

**HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:**

*Articolo 1*

Il testo dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 598/86 è sostituito dal seguente:

« Per il frumento tenero panificabile, il massimale indicativo di importazione nel 1991 è fissato a 352 000 t. »

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.

<sup>(2)</sup> GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.

<sup>(3)</sup> GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 16.

<sup>(4)</sup> GU n. L 13 del 17. 1. 1990, pag. 14.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3690/90 DELLA COMMISSIONE****del 19 dicembre 1990****che stabilisce le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi tra la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e la Spagna nel settore delle carni bovine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 83, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 4026/89 della Commissione <sup>(3)</sup> ha stabilito i massimali indicativi di cui all'articolo 83 dell'atto di adesione per il 1990;

considerando che i massimali indicativi suddetti sono stabiliti per gli animali vivi e per le carni fresche o refrigerate, in base ad un bilancio di previsione della produzione e del consumo in Spagna dei relativi prodotti del settore delle carni bovine, nonché in base ad un calendario di previsione degli scambi con il resto del mercato comunitario;

considerando che, alla luce dei dati disponibili sull'andamento del mercato spagnolo, è possibile e auspicabile aumentare in misura sostanziale i massimali per il 1991 per favorire l'integrazione del mercato spagnolo nel mercato comunitario;

considerando che per ottimizzare il ritmo degli scambi tenendo conto del diverso grado di sensibilità del mercato

spagnolo a seconda dei periodi dell'anno ed, in particolare, della minore capacità di assorbimento riscontrata nel corso del secondo e del terzo trimestre, è opportuno modulare il quantitativo nel corso dell'anno;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 4026/89 è modificato come segue:

- 1) Nel titolo, i termini « per il 1990 » sono soppressi.
- 2) All'articolo 1, i termini « nel 1990 » sono soppressi.
- 3) All'articolo 6, i termini « 90 capi » sono sostituiti dai termini « 150 capi ».
- 4) L'articolo 7 è abrogato.
- 5) L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.

<sup>(2)</sup> GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.

<sup>(3)</sup> GU n. L 382 del 30. 12. 1989, pag. 62.

## ALLEGATO

| Gruppi | Codice NC          | Designazione delle merci                                                                                              | Massimale indicativo 1991                                                                                          |
|--------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | 0102 90            | Animali vivi della specie bovina diversi dai riproduttori di razza pura e dagli animali per corride (in capi)         | 120 000 t<br>di cui : 1 trimestre : 42 000<br>2 trimestre : 24 000<br>3 trimestre : 24 000<br>4 trimestre : 30 000 |
| 2      | 0201 10<br>0201 20 | — carni degli animali della specie bovina, fresche o refrigerate, non disossate                                       | 24 000 t<br>di cui : 1 trimestre : 4 800<br>2 trimestre : 4 800                                                    |
| 3      | 0201 30            | — carni degli animali della specie bovina, fresche o refrigerate, disossate (in tonnellata equivalente peso carcassa) | 3 trimestre : 7 200<br>4 trimestre : 7 200                                                                         |

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3691/90 DELLA COMMISSIONE****del 19 dicembre 1990****che modifica il regolamento n. 470/67/CEE in ordine ai criteri per la presa in consegna del risone da parte degli organismi d'intervento**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,considerando che il regolamento n. 470/67/CEE della Commissione, del 21 agosto 1967, relativo alla presa in consegna del risone da parte degli organismi d'intervento e alla fissazione degli importi correttivi, delle maggiorazioni e delle detrazioni applicati da detti organismi <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3499/88 <sup>(4)</sup>, fissa i limiti minimi della resa di lavorazione; che nell'allegato II, lettera B è indicata la resa di base alla lavorazione;

considerando l'opportunità di tener conto della comparsa di nuove varietà sul mercato comunitario e del fatto che

altre varietà già comprese nell'allegato II hanno cambiato nome;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato II del regolamento n. 470/67/CEE è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 166 del 26. 5. 1976, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. 204 del 24. 8. 1967, pag. 8.<sup>(4)</sup> GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 34.



## ALLEGATO

## «ALLEGATO II

## A. Maggiorazioni e detrazioni relative alla resa alla lavorazione

| Resa del risone in grani interi di riso lavorato | Maggiorazione e detrazione per punto di resa |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Superiore alla resa di base                      | Maggiorazione di 0,80 %                      |
| Inferiore alla resa di base                      | Detrazione di 0,80 %                         |
| Resa globale del risone in riso lavorato         | Maggiorazione e detrazione per punto di resa |
| Superiore alla resa di base                      | Maggiorazione di 0,60 %                      |
| Inferiore alla resa di base                      | Detrazione di 0,60 %                         |

## B. Resa di base alla lavorazione

| Designazione della qualità                                                                                                                                                                                                        | Resa in grani interi (%) | Resa globale (%) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|
| Selenio                                                                                                                                                                                                                           | 64                       | 71               |
| Argo, Balilla, Balilla GG, Balilla Sollana, Bomba, Bombon, Colina, Elio, Frances, Lido, Liso, Matusaka, Monticelli, Pegonil, Strella, Thainato, Thaiperia, Ticinese, Veta                                                         | 63                       | 71               |
| Koral                                                                                                                                                                                                                             | 62                       | 71               |
| Loto, Riva                                                                                                                                                                                                                        | 61                       | 70               |
| Alfa, Ariete, Bahia, Carola, Cigalon, Corallo, Cripto, Cristal, Girona, Graldo, Indio, Italico, Jucar, Lemont, Miara, Molo, Navile, Niva, Padano, Panda, Prometeo, Rio, Rosa Marchetti, Senia, Sequial, Star, Stirpe, Vela, Vitro | 60                       | 70               |
| Anseatico, Arlesienne, Baldo, Belgioioso, Betis, Euribe, Italpatna, Marathon, Pierina Marchetti, Redi, Ribe, Ribello, Ringo, Rizzotto, Rocca, Roma, Romanico, Romeo, Smeraldo, Tebre, Volano, Veneria                             | 59                       | 70               |
| Europa, Ispaniki A, Rita, S. Andrea, Silla, Thaibonnet, L 202                                                                                                                                                                     | 58                       | 70               |
| Arborio, Arlatan, Blue Belle, Blue Belle « E », Blue Bonnet, Calendal, Razza 82, Rea, Roxani, Onda                                                                                                                                | 56                       | 70               |
| Cesariot, Maratelli, Precoce Rossi                                                                                                                                                                                                | 56                       | 68               |
| Carnaroli, Vialone Nano                                                                                                                                                                                                           | 55                       | 70               |
| Delta                                                                                                                                                                                                                             | 55                       | 68               |
| Axios, Bonnet Bell, Evropi, Strymonas                                                                                                                                                                                             | 54                       | 69               |
| Irat 348, Mana                                                                                                                                                                                                                    | 45                       | 65               |
| Pygmalion                                                                                                                                                                                                                         | 43                       | 65               |
| Varietà non denominate                                                                                                                                                                                                            | 63                       | 71               |

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3692/90 DELLA COMMISSIONE****del 19 dicembre 1990****che fissa il contingente applicabile nel 1991 alle importazioni in Spagna di prodotti del settore delle carni suine provenienti dai paesi terzi e stabilisce le relative modalità di applicazione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 491/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le modalità delle restrizioni quantitative applicabili all'importazione in Spagna di taluni prodotti agricoli provenienti dai paesi terzi<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3,considerando che il contingente per il 1990 applicabile alle importazioni in Spagna di prodotti del settore delle carni suine provenienti dai paesi terzi è stabilito nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3595/89 della Commissione<sup>(3)</sup>; che l'articolo 3 del suddetto regolamento stabilisce anche un ritmo minimo di aumento progressivo del contingente del 10 %; che tale aumento continua a rispecchiare le esigenze del mercato; che occorre fissare il contingente per il 1991;considerando che, ai fini di una corretta gestione del contingente, è opportuno abbinare alla domanda di autorizzazione d'importazione il deposito di una cauzione che garantisca, come esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3745/89<sup>(5)</sup>, l'effettiva importazione delle merci; che è opportuno prevedere uno scaglionamento dei contingenti nel corso dell'anno;

considerando che è opportuno disporre che la Spagna comunichi alla Commissione informazioni sull'applicazione del contingente;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In allegato è fissato il contingente che la Spagna può applicare, per il 1990 ai sensi dell'articolo 77 dell'atto di

adesione, alle importazioni dei prodotti del settore delle carni suine provenienti dai paesi terzi.

*Articolo 2*

1. Le autorità spagnole rilasciano le autorizzazioni d'importazione in modo da garantire un'equa ripartizione dei quantitativi disponibili tra i richiedenti.

Il contingente è scaglionato durante l'anno come segue:

- il 50 % nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1991,
- il 50 % nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1991.

2. Le domande di autorizzazione d'importazione sono abbinate al deposito di una cauzione. L'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85, garantita dalla cauzione, consiste nella realizzazione delle importazioni.

*Articolo 3*

Il ritmo minimo di aumento progressivo dei contingenti è del 10 % all'inizio di ogni anno.

L'aumento è aggiunto a ciascun contingente e l'aumento successivo è calcolato sul totale così ottenuto.

*Articolo 4*

Le autorità spagnole comunicano alla Commissione le misure adottate ai fini dell'applicazione dell'articolo 2.

Entro e non oltre il 15 di ogni mese, esse trasmettono le seguenti informazioni in merito alle autorizzazioni d'importazione rilasciate nel mese precedente:

- i quantitativi oggetto delle autorizzazioni d'importazione rilasciate, ripartiti per paese di provenienza;
- i quantitativi importati, ripartiti per paese di provenienza.

*Articolo 5*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

<sup>(1)</sup> GU n. L 54 dell'1. 3. 1986, pag. 25.<sup>(2)</sup> GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.<sup>(3)</sup> GU n. L 350 dell'1. 12. 1989, pag. 62.<sup>(4)</sup> GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.<sup>(5)</sup> GU n. L 364 del 14. 12. 1989, pag. 54.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

### ALLEGATO

|            |                                                                                                                                                                                                                                           | (in tonnellate)         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Codice NC  | Designazione delle merci                                                                                                                                                                                                                  | Contingente per il 1991 |
| ex 0103    | Animali vivi della specie suina domestica, diversi dai riproduttori di razza pura                                                                                                                                                         | 1 610                   |
| ex 0203    | Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate                                                                                                                                                           |                         |
| ex 0206    | Frattaglie commestibili della specie porcina domestica, diverse da quelle per la fabbricazione dei prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate o congelate                                                                                |                         |
| ex 0209    | Lardo senza parti magre e grasso di maiale non fusi, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati                                                                                                           |                         |
| ex 0210    | Carni e frattaglie commestibili della specie suina domestica, salate o in salamoia, secche o affumicate                                                                                                                                   |                         |
| 1501 00 11 | Strutto e altri grassi di maiale, fusi, anche pressati o estratti mediante solventi                                                                                                                                                       |                         |
| 1501 00 19 |                                                                                                                                                                                                                                           |                         |
| 1601       | Salsicce, salami e prodotti simili, di carni, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti                                                                                                                  |                         |
| 1602 10    | Preparazioni omogeneizzate di carni, di frattaglie o di sangue                                                                                                                                                                            |                         |
| 1602 20 90 | Preparazioni e conserve di fegato di qualsiasi animale diverso dall'oca o dall'anatra                                                                                                                                                     |                         |
| 1602 41 10 | Altre preparazioni e conserve contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica                                                                                                                                                  |                         |
| 1602 42 10 |                                                                                                                                                                                                                                           |                         |
| da         |                                                                                                                                                                                                                                           |                         |
| 1602 49 11 |                                                                                                                                                                                                                                           |                         |
| a          | Preparazioni di sangue di qualsiasi animale                                                                                                                                                                                               |                         |
| 1602 49 50 |                                                                                                                                                                                                                                           |                         |
| 1602 90 10 |                                                                                                                                                                                                                                           |                         |
| 1602 90 51 | Altre preparazioni e conserve contenenti carne e/o frattaglie della specie suina domestica                                                                                                                                                |                         |
| 1902 20 30 | Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate) contenenti, in peso, più di 20 % di salsicce, di salami e simili, di carni, di frattaglie di ogni specie, compresi i grassi, qualunque sia la loro natura e la loro origine |                         |

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3693/90 DELLA COMMISSIONE**

del 19 dicembre 1990

che modifica il regolamento (CEE) n. 643/86 della Commissione che fissa le modalità d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi per i prodotti appartenenti al settore delle piante vive e della floricoltura importati in Portogallo, menzionati nell'allegato XXII dell'atto di adesione per quanto riguarda i massimali indicativi per l'anno 1991

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 251, paragrafi 1 e 2,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3792/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che definisce il regime applicabile negli scambi di prodotti agricoli tra la Spagna e il Portogallo <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 574/86 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88, ha stabilito le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 643/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, che fissa le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi per i prodotti appartenenti al settore delle piante vive e della floricoltura importati in Portogallo, menzionati nell'allegato XXII dell'atto di adesione <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3372/90 <sup>(6)</sup>, ha, tra l'altro, fissato i massimali indicativi previsti dall'articolo 251, paragrafo 1 dell'atto di adesione per taluni prodotti della floricoltura dei codici NC 0602, 0603 e 0604 per il periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 1986;

considerando che i massimali indicativi in conformità dell'articolo 251, paragrafo 2 dell'atto di adesione devono

essere determinati con una certa progressività rispetto alle tradizionali correnti di scambi, in modo da garantire un'apertura armonizzata e graduale del mercato; che a tale scopo è opportuno, per il 1991, aumentare i massimali indicativi per le piante ornamentali, le rose, i garofani e l'asparagus plumosus e per i rosai;

considerando che, tenuto conto dell'esperienza acquisita nel corso di cinque anni d'applicazione di tale regime, è opportuno, per garantire la stabilità del mercato portoghese, prevedere una ripartizione stagionale dei massimali per taluni di questi prodotti, nonché il loro adattamento alle variazioni stagionali della produzione portoghese;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le piante vive e i prodotti della floricoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 643/86 è modificato come segue:

1. Nell'articolo 1, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

« 1. I massimali indicativi di cui all'articolo 251, paragrafo 1 dell'atto di adesione, fissati per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1991, sono indicati nell'allegato ».

2. L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

<sup>(1)</sup> GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.

<sup>(2)</sup> GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.

<sup>(3)</sup> GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 60 dell'1. 3. 1986, pag. 39.

<sup>(6)</sup> GU n. L 326 del 24. 11. 1990, pag. 41.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

Massimali indicativi di cui all'articolo 251, paragrafo 1, terzo comma dell'atto di adesione, validi dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991

| Codice NC                     | Designazione delle merci                                                                                                                                                                                                      | Massimale indicativo |         |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|
|                               |                                                                                                                                                                                                                               | in pezzi             | in t    |
|                               | Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze ;<br>bianco di funghi (micelio)<br><i>massimale globale</i>                                                                                                        |                      |         |
| 0602 40 90                    | — Rosai innestati                                                                                                                                                                                                             | 743 000              | } 1 600 |
|                               | — Piante d'appartamento                                                                                                                                                                                                       |                      |         |
|                               | — altri                                                                                                                                                                                                                       |                      |         |
| 0602 99 91                    | — Piante da fiori con boccioli o fiorite, escluse le<br>cactacee                                                                                                                                                              |                      |         |
| 0602 99 99                    | — altri                                                                                                                                                                                                                       |                      |         |
|                               | <i>di cui</i>                                                                                                                                                                                                                 |                      |         |
|                               | — dal 1° gennaio al 30 giugno                                                                                                                                                                                                 |                      | 700     |
|                               | — dal 1° luglio al 31 dicembre                                                                                                                                                                                                |                      | 900     |
|                               | Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzo o per orna-<br>mento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o<br>altrimenti preparati<br><i>massimale globale</i>                                                   |                      |         |
| 0603 10 11<br>e<br>0603 10 51 | Rose, fresche                                                                                                                                                                                                                 | 825 000              |         |
| 0603 10 13<br>e<br>0603 10 53 | Garofani, freschi                                                                                                                                                                                                             | 8 570 000            |         |
|                               | <i>di cui: dal 1° giugno al 31 ottobre</i>                                                                                                                                                                                    |                      |         |
| 0603 10 11                    | Rose                                                                                                                                                                                                                          | 270 000              |         |
| 0603 10 13                    | Garofani                                                                                                                                                                                                                      | 2 800 000            |         |
|                               | Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori<br>né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o<br>per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impre-<br>gnati o altrimenti preparati |                      |         |
| ex 0604 91 90                 | Asparagus plumosus                                                                                                                                                                                                            |                      | 2,6     |

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3694/90 DELLA COMMISSIONE****del 19 dicembre 1990****che modifica il regolamento (CEE) n. 2565/90 che determina, per il 1991, le misure intese al miglioramento della qualità della produzione di olio d'oliva**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3499/90 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,considerando che il regolamento (CEE) n. 2565/90 della Commissione <sup>(3)</sup> ha adottato, per il 1991, le misure intese al miglioramento della qualità della produzione di olio d'oliva; che tali misure comprendono, in particolare, azioni in materia di prevenzione e di lotta contro la mosca dell'olivo (*Dacus oleae*) e, eventualmente, contro altri organismi nocivi; che vista la durata delle azioni suddette, le relative spese superano le risorse provenienti dalla campagna 1988/1989;considerando che in applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1227/89 del Consiglio, del 3 maggio 1989, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, il prezzo indicativo alla produzione, l'aiuto alla produzione e il prezzo di intervento dell'olio d'oliva <sup>(4)</sup>, il 2 % dell'integrazione alla produzione assegnata ai produttori d'olio d'oliva negli Stati membri produttori è stato destinato al finanziamento delle azioni da realizzare nei suddetti paesi per il miglioramento della qualità dell'olio d'oliva; che occorre allocare tali risorse ai programmi da realizzare nel 1991;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2565/90 è sostituito dal seguente:

*« Articolo 2*

Le spese relative alle azioni di cui al presente regolamento sono finanziate, in particolare, con le risorse provenienti dalla trattenuta sull'integrazione alla produzione applicata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2211/88 e dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1227/89. Le risorse per il finanziamento di tali azioni sono ripartite tenendo conto della somma trattenuta in ciascuno degli Stati membri interessati. »

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.<sup>(2)</sup> GU n. L 338 del 5. 12. 1990, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 243 del 6. 9. 1990, pag. 5.<sup>(4)</sup> GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 18.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3695/90 DELLA COMMISSIONE****del 19 dicembre 1990****che fissa il massimale indicativo per l'importazione di olio d'oliva in Portogallo  
per il periodo dal 26 novembre al 31 dicembre 1990**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 251,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che, a norma dell'articolo 249 dell'atto di adesione, l'olio d'oliva è soggetto al meccanismo complementare applicabile agli scambi (MCS); che l'articolo 251 dello stesso atto dispone che, in linea di massima, all'inizio di ogni campagna di commercializzazione venga elaborato un bilancio in funzione delle previsioni di produzione e di consumo in Portogallo di olio d'oliva; che il massimale indicativo fissato si basa su siffatto bilancio;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3501/90 del Consiglio<sup>(3)</sup> ha disposto il ritiro dell'olio d'oliva dall'elenco dei prodotti soggetti all'MCS in Portogallo; che occorre quindi stabilire il massimale indicativo per le importazioni del mese di dicembre 1990;

considerando che, per assicurare al maggior numero di operatori un approvvigionamento minimo per il loro fabbisogno immediato, è opportuno prevedere che ogni operatore possa presentare offerte soltanto per un certo quantitativo massimo; che, al fine di evitare eventuali elusioni della disposizione e di conseguenza un accaparramento dei quantitativi messi in vendita da parte di un numero ridotto di operatori, occorre prevedere che soltanto gli operatori riconosciuti possano partecipare a tale ripartizione dei quantitativi destinati all'esportazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 574/86 della Commissione<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88, ha stabilito per i vari settori agricoli le modalità di applicazione del meccanismo complementare agli scambi; che alcune modalità specifiche del settore dei grassi sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1634/86 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal

regolamento (CEE) n. 2439/89<sup>(6)</sup>; che, considerata l'attuale situazione di mercato dell'olio d'oliva in Portogallo, è opportuno prevedere, per il periodo dal 26 novembre al 31 dicembre 1990, alcune modalità particolari di applicazione di tale meccanismo per meglio gestire le importazioni in questo paese;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

**HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:**

*Articolo 1*

Il massimale indicativo per le importazioni in Portogallo di olio d'oliva dei codici NC 1509 e 1510 00 proveniente dagli altri Stati membri è fissato per il periodo compreso tra il 26 novembre e il 31 dicembre 1990 a 3 000 t.

Qualora le domande di titoli MCS vertano su quantitativi superiori a quello sopra indicato, la Commissione autorizza gli Stati membri interessati a rilasciare i titoli stessi proporzionalmente alla quantità disponibile.

*Articolo 2*

Sono ammissibili soltanto le domande di titoli MCS presentate da una persona fisica o giuridica che eserciti un'attività nel settore dell'olio d'oliva e a tale titolo sia iscritta alla data del 31 ottobre 1990 in un registro pubblico di uno Stato membro.

Ogni offerente inoltre può presentare soltanto domande per un quantitativo massimo di 500 t.

La validità dei titoli MCS è limitata al 31 dicembre 1990.

In deroga all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 574/86, i diritti derivanti dal titolo MCS non sono trasmissibili durante il periodo di validità del titolo MCS.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

<sup>(1)</sup> GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.

<sup>(2)</sup> GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.

<sup>(3)</sup> GU n. L 338 del 5. 12. 1990, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 144 del 29. 5. 1986, pag. 20.

<sup>(6)</sup> GU n. L 231 del 9. 8. 1989, pag. 5.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3696/90 DELLA COMMISSIONE**  
**del 19 dicembre 1990**  
**che fissa il prelievo all'importazione per il melasso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che il prelievo applicabile all'importazione di melasso è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 3517/90 della Commissione<sup>(3)</sup>;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate dal regolamento (CEE) n. 3517/90 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'articolo 1 del presente regolamento;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3 paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90<sup>(5)</sup>,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 18 dicembre 1990,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il prelievo all'importazione per il melasso di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 è fissato, per i melassi, anche decolorati (codici NC 1703 10 00 e 1703 90 00), a 1,03 ECU/100 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 20 dicembre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 340 del 6. 12. 1990, pag. 15.

<sup>(4)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3697/90 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1990

che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4 primo comma, lettera a),

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1785/81, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità, può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1489/76<sup>(4)</sup>, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale, devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 3 dello stesso regolamento; che, in conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo; che quest'ultima è definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero<sup>(5)</sup>; che tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 766/68; che lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CEE) n. 394/70 della Commissione, del 2 marzo 1970, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione di zucchero<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1714/88<sup>(7)</sup>; che l'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione;

considerando che in casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio<sup>(8)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90<sup>(9)</sup>;

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che la restituzione deve essere fissata ogni due settimane; che la stessa può essere modificata nell'intervallo;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 dicembre 1990.

<sup>(8)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(9)</sup> GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.

<sup>(4)</sup> GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 13.

<sup>(5)</sup> GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.

<sup>(6)</sup> GU n. L 50 del 4. 3. 1970, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU n. L 152 del 18. 6. 1988, pag. 23.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

### ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 dicembre 1990, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

(ECU)

| Codice prodotto | Importo della restituzione |                                                                                 |
|-----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                 | per 100 kg                 | per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione |
| 1701 11 90 100  | 34,77 <sup>(1)</sup>       |                                                                                 |
| 1701 11 90 910  | 34,76 <sup>(1)</sup>       |                                                                                 |
| 1701 11 90 950  | <sup>(2)</sup>             |                                                                                 |
| 1701 12 90 100  | 34,77 <sup>(1)</sup>       |                                                                                 |
| 1701 12 90 910  | 34,76 <sup>(1)</sup>       |                                                                                 |
| 1701 12 90 950  | <sup>(2)</sup>             |                                                                                 |
| 1701 91 00 000  |                            | 0,3780                                                                          |
| 1701 99 10 100  | 37,80                      |                                                                                 |
| 1701 99 10 910  | 38,12                      |                                                                                 |
| 1701 99 10 950  | 38,12                      |                                                                                 |
| 1701 99 90 100  |                            | 0,3780                                                                          |

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

<sup>(2)</sup> Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3698/90 DELLA COMMISSIONE****del 19 dicembre 1990****che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la trentaquattresima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 983/90**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),

considerando che in conformità al regolamento (CEE) n. 983/90 della Commissione, del 19 aprile 1990, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco <sup>(3)</sup>, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero ;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 983/90 un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale ;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la trentaquattresima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Per la trentaquattresima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CEE) n. 983/90 l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 40,681 ECU/100 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 20 dicembre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 100 del 20. 4. 1990, pag. 9.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3699/90 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1990

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3499/90 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 1650/86 del Consiglio, del 26 maggio 1986, relativo alle restituzioni e ai prelievi applicabili all'esportazione di olio d'oliva <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, prima frase,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 20 del regolamento n. 136/66/CEE, quando il prezzo nella Comunità è superiore ai corsi mondiali, la differenza tra detti prezzi può essere compensata da una restituzione al momento dell'esportazione di olio d'oliva verso i paesi terzi;

considerando che le regole e le modalità relative alla fissazione ed alla concessione della restituzione all'esportazione di olio d'oliva sono state adottate con i regolamenti (CEE) n. 1650/86 e (CEE) n. 616/72 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2962/77 <sup>(5)</sup>;

considerando che, ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1650/86 la restituzione deve essere la stessa per tutta la Comunità;

considerando che, in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1650/86, la restituzione per l'olio d'oliva è fissata prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione, sul mercato della Comunità dei prezzi dell'olio d'oliva e delle disponibilità, nonché, sul mercato mondiale, dei prezzi dell'olio d'oliva; che, tuttavia, qualora la situazione del mercato mondiale non consentisse di stabilire i corsi più favorevoli dell'olio d'oliva, è possibile tener conto del prezzo su tale mercato dei principali oli vegetali concorrenti e del divario tra tale

prezzo e quello dell'olio d'oliva, constatato nel corso di un periodo rappresentativo; che l'importo della restituzione non può essere superiore alla differenza tra il prezzo dell'olio d'oliva nella Comunità e quello sul mercato mondiale, adeguata, se del caso, per tener conto delle spese attinenti all'esportazione del prodotto su quest'ultimo mercato;

considerando che, in conformità dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1650/86, può essere deciso che la restituzione sia fissata mediante gara; che la gara riguarda l'importo della restituzione e può essere limitata a taluni paesi di destinazione e a determinate quantità, qualità e presentazioni;

considerando che, ai sensi dell'articolo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1650/86, la restituzione per l'olio d'oliva può essere fissata a livelli differenti a seconda della destinazione, allorché la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendono necessario;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3, primo paragrafo del regolamento (CEE) n. 1650/86, la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che, in caso di necessità, detta restituzione può essere modificata nell'intervallo;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dell'olio d'oliva e in particolare al prezzo di questo prodotto nella Comunità nonché sui mercati dei paesi terzi, conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio <sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 <sup>(7)</sup>,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle*

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 238 del 5. 12. 1990, pag. 23.

<sup>(3)</sup> GU n. L 145 del 30. 5. 1986, pag. 8.

<sup>(4)</sup> GU n. L 78 del 31. 3. 1972, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 348 del 30. 12. 1977, pag. 53.

<sup>(6)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

*Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente ;

considerando che l'articolo 275 dell'atto di adesione prevede che possano essere concesse restituzioni all'esportazione verso il Portogallo ; che, sulla base dell'esame della situazione e del livello dei prezzi, occorre non prevedere la fissazione di restituzioni all'esportazione verso il Portogallo ;

considerando che il comitato di gestione per le materie grasse non ha formulato il proprio parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 136/66/CEE, sono fissate agli importi di cui in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 20 dicembre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

**ALLEGATO**

al regolamento della Commissione, del 19 dicembre 1990, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva

| (ECU/100 kg)    |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| Codice prodotto | Ammontare delle restituzioni (1) |
| 1509 10 90 100  | 53,50                            |
| 1509 10 90 900  | 84,50                            |
| 1509 90 00 100  | 62,00                            |
| 1509 90 00 900  | 93,00                            |
| 1510 00 90 100  | 7,00                             |
| 1510 00 90 900  | 31,90                            |

(1) Per le destinazioni di cui all'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione (versione modificata) (GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1), e per le esportazioni verso i paesi terzi.

**NB :** I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (versione modificata) (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1).

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3700/90 DELLA COMMISSIONE****del 19 dicembre 1990****che fissa le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la terza gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CEE) n. 3192/90**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3499/90 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 1650/86 del Consiglio, del 26 maggio 1986, relativo alle restituzioni e ai prelievi applicabili all'esportazione di olio di oliva <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 7,

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 3192/90 della Commissione <sup>(4)</sup>, è stata indetta una gara permanente per la determinazione delle restituzioni all'esportazione di olio di oliva;

considerando che l'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3192/90 dispone che, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dell'olio di oliva nella Comunità e a livello mondiale, si proceda, sulla base delle offerte ricevute, alla fissazione degli importi massimi delle restituzioni all'esportazione; che sono dichiarati aggiudicatari i concorrenti le cui

offerte si collochino a un livello pari o inferiore a quello della restituzione massima all'esportazione;

considerando che gli importi delle restituzioni massime all'esportazione che si ottengono applicando le disposizioni sopra riportate sono quelli indicati in allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le materie grasse,

**HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:**

*Articolo 1*

Le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la terza gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CEE) n. 3192/90 sono fissate nell'allegato sulla base delle offerte presentate sino al 9 dicembre 1990.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 20 dicembre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 238 del 5. 12. 1990, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 145 del 30. 5. 1986, pag. 8.

<sup>(4)</sup> GU n. L 304 dell'1. 11. 1990, pag. 96.



*ALLEGATO*

**al regolamento della Commissione, del 19 dicembre 1990, che fissa le restituzioni massime all'esportazione d'olio d'oliva per la terza gara parziale indetta dal regolamento (CEE) n. 3192/90**

| <i>(in ECU/100 kg)</i> |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Codice del prodotto    | Importo della restituzione |
| 1509 10 90 100         | —                          |
| 1509 10 90 900         | —                          |
| 1509 90 00 100         | 72,65                      |
| 1509 90 00 900         | 108,05                     |
| 1510 00 90 100         | 17,00                      |
| 1510 00 90 900         | —                          |

*NB:* I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1) (versione modificata).

## II

*(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)*

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1990

che proroga la decisione 85/594/CEE che autorizza la Repubblica ellenica ad adottare determinate misure di salvaguardia a norma dell'articolo 108, paragrafo 3 del trattato CEE

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

(90/663/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 3,

considerando che, con decisione 85/594/CEE<sup>(1)</sup>, la Commissione ha autorizzato a titolo provvisorio la Repubblica ellenica ad adottare determinate misure di salvaguardia, a sostegno di un programma di stabilizzazione economica attuato dal governo greco a partire dalla fine del 1985 per far fronte a gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti e ripristinare una situazione sostenibile;

considerando che da allora, e a mano a mano che l'equilibrio estero della Grecia migliorava, numerose misure di salvaguardia sono state soppresse o modificate conformemente alle disposizioni della decisione 85/594/CEE; che tale decisione è stata modificata dalle decisioni 86/614/CEE<sup>(2)</sup>, 87/152/CEE<sup>(3)</sup>, 88/438/CEE<sup>(4)</sup>, 88/600/CEE<sup>(5)</sup>, 89/644/CEE<sup>(6)</sup> della Commissione e infine prorogata e modificata dalla decisione 90/348/CEE<sup>(7)</sup>;

considerando che la Repubblica ellenica ha lamentato il persistere di problemi relativi alla bilancia dei pagamenti, pur essendo riuscita a contenere il deterioramento della situazione economica; che essa ha adottato un programma di stabilizzazione e di ripresa economica volto a ridurre gli squilibri macroeconomici; che essa ha richiesto la proroga di alcune misure di salvaguardia in materia di movimenti di capitali e di trasferimento

connessi alle spese turistiche effettuate da residenti greci all'estero, conformemente alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 5 della decisione 85/594/CEE; che, tuttavia, le autorità greche hanno attenuato le restrizioni inizialmente autorizzate in materia; che esse intendono abolire le misure di salvaguardia residue non appena risulterà migliorata la situazione in fatto di bilancia dei pagamenti;

considerando che dall'esame d'insieme della situazione economica della Grecia effettuato dalla Commissione risulta che la posizione con l'estero della Grecia è peggiorata nel 1990; che si prevede un accentuarsi di tale peggioramento nei primi mesi del 1991; che le autorità stanno attuando un programma di stabilizzazione e di ripresa economica atto a ridurre gli squilibri interni ed esterni; che finché la situazione della bilancia dei pagamenti non sia risanata è giustificato mantenere in vigore talune misure di salvaguardia in questo campo;

considerando che esistono validi motivi, in particolare a causa delle previste difficoltà della bilancia dei pagamenti, per prorogare senza modifiche l'autorizzazione ad applicare tali misure di salvaguardia; che occorre tuttavia seguire attentamente l'evoluzione della situazione economica in Grecia affinché le misure autorizzate possano essere eventualmente modificate o abrogate se le condizioni che le hanno motivate non sono più soddisfatte;

<sup>(1)</sup> GU n. L 373 del 31. 12. 1985, pag. 9.

<sup>(2)</sup> GU n. L 357 del 18. 12. 1986, pag. 28.

<sup>(3)</sup> GU n. L 63 del 6. 3. 1987, pag. 38.

<sup>(4)</sup> GU n. L 218 del 9. 8. 1988, pag. 19.

<sup>(5)</sup> GU n. L 325 del 29. 11. 1988, pag. 58.

<sup>(6)</sup> GU n. L 372 del 21. 12. 1989, pag. 39.

<sup>(7)</sup> GU n. L 170 del 3. 7. 1990, pag. 51.

considerando che, per motivi di trasparenza, è opportuno presentare in un unico testo l'insieme del dispositivo della decisione 85/594/CEE quale modificato da ultimo dalla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### Articolo 1

Il dispositivo della decisione 85/594/CEE è sostituito dal testo seguente:

#### « Articolo 1

1. La Grecia è autorizzata, in via temporanea e nei limiti e alle condizioni enumerati nell'allegato alla presente decisione, a vietare o ad assoggettare a preventiva autorizzazione la conclusione o l'esecuzione delle transazioni e dei trasferimenti relativi ai movimenti di capitali liberalizzati, a norma delle disposizioni della direttiva del Consiglio in vigore per l'applicazione dell'articolo 67 del trattato <sup>(1)</sup>.

2. La Grecia è autorizzata, in via temporanea, a limitare i trasferimenti relativi alle spese dei residenti della Grecia per viaggi turistici a 1 200 ECU per persona e per viaggio. Al di là di questa assegnazione di base, i residenti possono tuttavia utilizzare all'estero carte di pagamento o di credito a fini di spese turistiche fino a 300 ECU per persona e per anno.

3. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, la validità delle autorizzazioni previste dal presente articolo scade il 30 giugno 1991.

#### Articolo 2

1. La Commissione segue attentamente l'evoluzione della situazione economica in Grecia. Essa si

riserva di modificare o abrogare, previa consultazione dello Stato membro interessato, tutta o parte della presente decisione, in particolare se constata che le condizioni che l'hanno motivata si sono modificate o se i suoi effetti risultano più restrittivi di quanto richieda il suo oggetto.

2. Se, anteriormente alla data di scadenza delle deroghe concesse fino al 30 giugno 1991, a norma dell'articolo 1, la Grecia invoca la persistenza di difficoltà nella bilancia dei pagamenti, o il serio pericolo di un loro riprodursi, la Commissione procede ad un esame d'insieme della sua situazione economica allo scopo di stabilire se occorre prorogare l'applicazione della totalità o di parte delle misure di salvaguardia in vigore.

### Articolo 3

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

<sup>(1)</sup> Direttiva 88/361/CEE del Consiglio, (GU n. L 178 dell'8. 7. 1988, pag. 5).

### ALLEGATO

| Denominazione delle operazioni | Natura delle restrizioni in deroga agli obblighi comunitari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Investimenti immobiliari       | Gli investimenti immobiliari all'estero effettuati da persone residenti possono essere soggetti ad autorizzazione preventiva. Quest'ultima è accordata ai residenti che emigrano nel quadro della libera circolazione dei lavoratori dipendenti e non dipendenti, per gli investimenti connessi alla loro sistemazione o al loro stabilimento.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Operazioni su titoli           | Può essere vietato o soggetto ad autorizzazione preventiva l'acquisto da parte di residenti di titoli esteri o di titoli nazionali emessi su un mercato estero. Tuttavia :<br>— i residenti sono autorizzati ad acquistare titoli emessi dalle Comunità e dalla Banca europea per gli investimenti nel limite di un importo annuo globale di 75 milioni di ECU ;<br>— gli organismi residenti d'investimento collettivo sono autorizzati ad investire in titoli esteri fino al 25 % del loro attivo netto per i fondi comuni d'investimento e fino al 25 % del loro capitale versato per le società d'investimento. » |

### Articolo 2

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1990.

Per la Commissione

Henning CHRISTOPHERSEN

Vicepresidente